Visto si esprime parere favorevole, in ord degli artt. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 26	line alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 7.
E.	Il Responsabile del Servizio (F.to: Dott. Marco Stoppini)
Visto si esprime parere favorevole, in o sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18/08/2000	ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
	Il Responsabile del Servizio
Visto si esprime parere favorevole, provvedimento, ai sensi dell'art. 153 del l	in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
	Il Responsabile del Servizio
Letto, confermato e sottoscritto.	
	IL SINDACO (F.to:Polli Gisella)
II Consigliere Anziano (F.to:Madeddu Salvatore)	Il Segretario Comunale (F.to:Dott. Marco Stoppini)
La presente deliberazione è in corso	FICATO DI PUBBLICAZIONE di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni /2018, come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs.
Oggebbio, li 04/07/2018	
	Il Segretario Comunale (F.to:Dott. Marco Stoppini)
E' copia conforme all'originale, in carta se	emplice, per uso amministrativo.
Oggebbio II, 04/07/2018	Il Segretario Comunale DottMarco Stoppini
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVI	ENUTA ESECUTIVA IN DATA
□ 267)	te eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. a pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

Il Segretario Comunale (F.to:Dott. Marco Stoppini) Copia

# Comune di Oggebbio

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)



# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

# OGGETTO:

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE APPROVATO CON D.C.R. N. 247/45856 IN DATA 28.11.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3 DELLA L.R. N. 19/1999.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala Consigliare del Municipio di Oggebbio regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Straordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Presente
POLLI GISELLA - Presidente	Sì
2. MADEDDU SALVATORE - Vice Sindaco	Sì
3. MINOLETTI DAMIANO - Consigliere	Sì
4. CANETTA GRETA - Consigliere	Sì
5. CERUTTI NICOLINO - Consigliere	Sì
6. ANTONIAZZA ELISA - Consigliere	Giust.
7. MORISETTI STEFANO - Consigliere	Sì
8. SPOLADORI MONICA - Consigliere	Sì
9. GATTI PIERRE - Consigliere	Giust.
10. BONESCHI PAOLO - Consigliere	Giust.
11. PARISI NICOLA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4.

Assume la Presidenza la Sig.ra POLLI GISELLA, in qualità di Sindaco.

Prende parte alla seduta il Segretario Comunale Dott. MARCO STOPPINI.

Previe le formalità di Legge e constatata la legalità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE APPROVATO CON D.C.R. N. 247/45856 IN DATA 28.11.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3 DELLA L.R. N. 19/1999.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'Intesa sancita il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni con cui è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

#### Atteso che:

- Con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (RET) in recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 ottobre 2016.
- Il nuovo regolamento edilizio tipo regionale, che sostituisce integralmente il regolamento edilizio approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999 s.m.i., si compone di due parti:

la parte prima che contiene le definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi e le disposizioni nazionali e regionali in materia edilizia da applicare su tutto il territorio regionale; la parte seconda che riporta l'articolazione delle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, in base alla quale i comuni sono tenuti, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, ad ordinare le norme che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente garantendo qualità, sicurezza e sostenibilità delle opere edilizie, dei cantieri e dell'ambiente urbano.

Il regolamento edilizio comunale deve essere adeguato al regolamento edilizio tipo regionale vigente come indicato nelle istruzioni generali di cui all'Allegato 1 della D.C.R. n. 247-45856/2017. In particolare il comune approva:

- 1. le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al capo I della parte prima "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia", senza possibilità di introdurre ulteriori modificazioni rispetto a quanto riportato nelle "Indicazioni e specificazioni tecniche":
- 2. lo schema di regolamento edilizio tipo, di cui alla parte seconda, recependo i contenuti degli articoli vincolanti e completando le parti di propria competenza:
- 3. l'elenco degli eventuali allegati al regolamento edilizio, richiamati negli articoli della parte seconda, che costituiscono parte integrante del regolamento stesso.

#### Si precisa che:

- I comuni dovranno, entro il 3 luglio 2018, adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale secondo le procedure di cui all'articolo 3 della l.r. 19/1999 e dotarsi di norma transitoria.
- L'adeguamento comunale al regolamento edilizio tipo regionale non comporta la modifica delle
  previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal
  piano regolatore, vigente o adottato alla data del 20 ottobre 2016, fino all'approvazione dei nuovi
  piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'articolo 12 della l.r.
  19/1999.
- Il mancato adeguamento da parte dei comuni nei termini previsti comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo regionale vigente, prevalendo sulle disposizioni comunali, regolamenti edilizi o piani regolatori, con esse incompatibili.

#### Visti:

- l'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali ed in particolare dispone;
  - "3. L'approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme ai regolamento edilizio tipo è effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità; tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione.
  - 4. I regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del comma 3 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione alla Giunta regionale, che ha la facoltà di annullare disposizioni Illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell'articolo

- 27 della legge 17 agosto1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, e dell' articolo 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall' articolo 40 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50 .
- 10. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure del presente articolo."
- fa Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

Richiamata la propria deliberazione n. 26 in data 25/07/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale conforme ai contenuti del Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548-9691.

Sentita la relazione esplicativa dell'Arch. Archesso, tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, finalizzata ad illustrare l'argomento in narrativa;

Ritenuto di dover adeguare il regolamento edilizio comunale al regolamento edilizio tipo regionale vigente approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017, come indicato nelle istruzioni generali di cui all'Allegato 1 della D.C.R. n. 247-45856/2017.

Visto il TUEL Dlg.267/2000 e succ. m. e i.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

- 1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n.19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2. di dare atto che il Regolamento è composto da:
  - Parte prima Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia;

Capo I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;

Capo II Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia;

- Parte seconda Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia;
- Allegato "A" -
- Allegato "B" -
- 3. di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;
- 4. di dare atto che il testo succitato sostituisce integralmente quello approvato con la deliberazione consiliare n. 26 del 25/07/2017;
- 5. di dare atto che in base a quanto previsto dall'art. 137 "Disposizioni transitorie per l'adeguamento":
  - 1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della I.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
  - 2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.
- 6. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della [.r. 19/1999.
- 7. Di trasmette la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, alla Giunta regionale, che ha la facoltà di annullare le eventuali disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell' articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, e dell' articolo 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.







# COMUNE DI OGGEBBIO

# REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

(adeguato al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n.347-45856 del 28/11/2017)

APPROVATO CON D.C.C. N.

IN DATA

**GIUGNO 2018** 

# INDICE

PARTE PRIMA	<b>1</b>	5
	IERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	
CAPO I	LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	
Articolo 1	Superficie territoriale (ST)	
Articolo 2	Superficie fondiaria (SF)	
Articolo 3	Indice di edificabilità territoriale (IT)	
Articolo 4	Indice di edificabilità fondiaria (IF)	5
Articolo 5	Carico urbanistico (CU)	
Articola 5	Dotazioni Territoriali (DT)	
Articolo 7	Sedime	6
Articolo 8	Superficie coperta (SC)	
Articolo 9	Superficie permeabile (SP)	
Articolo 10	Indice di permeabilità (IPT/IPF)	
Artícolo 11	Indice di copertura (IC)	
Articolo 12	Superficie totale (STot)	
Articolo 13	Superficie lorda (SL)	
Articolo 14	Superficie utile (SU)	
Articolo 15	Superficie accessoria (SA)	
Articolo 16	Superficie complessiva (SCom)	
Articolo 17	Superficie calpestabile (SCa)	
Articolo 18	Sagoma	
Articolo 19	Volume totale o volumetria complessiva (V)	
Articolo 20	Piano fuori terra	
Articolo 21	Piano seminterrato	9
Articolo 22	Piano interrato	10
Articolo 23	Sottotetto	
Articolo 25	Numero del piani (NP)	
Articolo 26	Altezza lorda (HL) arannaran aran aran aran aran aran ara	
Articolo 27	Altezza del fronte (HF)	
Articolo 28	Altezza dell'edificio (H)	
Articolo 29	Altezza utile (HU)	
Articolo 30	Distanze (D)	
Articolo 31	Volume tecnico	12
Articolo 32	Edificio	
Articolo 33	Edificio Unifamiliare	12
Artícolo 34	Pertinenza	<b>1</b> 2
Articolo 35	Balcone	
Articolo 36	Ballatoio	
Articolo 37	Loggia/Loggiato	
Articolo 38	Pensilina	
Articolo 39	Portico/Porticato	13
Articolo 40	Terrazza	
Articolo 41	Tettoia	
Articolo 42	Veranda,	
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT)	
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF)	14
CAPO II DI	SPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA	15
	DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ	
EDILIZIA	16	
PARTE SECO	NDA	35

1 !



DISPOSIZIO	ONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA3	35
TITOLO I	DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	35
CAPOI	SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	
Articolo 45	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della	
	edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiv	
costituito sec	ondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale	
Articolo 46	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali	
anche ai fini d	fell'aggiornamento della cartografia comunale	36
Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP	36
CAPO II	ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	37
Articolo 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)*	37
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	37
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	37
Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	38
Articolo 53	Pareri preventivi	38
Articolo 54	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	39
Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazioπe degli abitanti	39
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili	
TITOLO II D	ISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	40
Articolo 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai	
	onsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della	
sicurezza etc.	40	
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori	40
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico	
Articalo 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni	
bellici etc.	41	
CAPO II	NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	42
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori	42
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello	42
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	
Articolo 65	Cartelli di cantiere	
Articolo 66	Criteri da ossetvare per scavi e demolizioni	
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze	44
Articolo 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione	
dell'opera	44	
Articolo 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia del ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonific	
e di ritrovame	enti di ordigni bellici	44
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori	45
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	45
TITOLO W 1	DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI.	
CAPOI	Disciplina dell'oggetto edilizio	46
Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	46
	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e	al
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edilici, merti alia compationita altibieritale, ali emcienza energetica e tivo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materia	
	ili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di	
	ui, ana riduzione desie emissioni inquinand e unita alterand, ana riduzione dei rindo e dei consonio di 46	
suolo Arificala 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	47
Articolo 74	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri	••
Articolo 75	incentivi (nuozione degli onen ui dibanizzazione, premi di editicabilità progratica ambientale degli edifici.	۸
urbanistico-e	dilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edific	-1, 47
•	e della sicurezza edilizia, rispetto al parametri cogenti	τ. <b>47</b>
Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanltarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo	, e
commerciale		ΛQ
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	40

Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e	la
raccolta della:	scommessa	4
CAPO II	DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	4
Articolo 80	Strade	4
Articolo 81	Portici	4
Articolo 82	Piste ciclabili	4
Articolo 83	Aree per parcheggio	4
Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate	49
Articolo 85	Passaggi pedonall e marciapiedi	Δ0
Artícolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse	50
Articolo 87	Chioschi/dehor su suolo pubblico	5
Articolo 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per	········ •
chioschi/gazeb	i/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	5-
Articolo 89	Recinzioni e muri di contenimento	C:
Articolo 90	Numerazione civica e toponomastica	53
CAPO III	TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	5/
Articolo 91	Aree Verd	5/
Articolo 92	Parchi urbani	
Articolo 93	Orti urbani	
Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale	
Articolo 95	Sentleri e rifugi alpini	5. 5.k
Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo	32 Ct
CAPO IV	INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE.	56
Articolo 97	Approvvigionamento idrico	50
Articolo 98	Depurazione e smaltimento delle acque	50
Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifluti urbani e assimilati	36 56
Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica	50 57
Articolo 101	Distribuzione del gas	37 57
Articola 102	Ricarica dei veicoli elettrici	37 57
Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	57 57
Articolo 104	Telecomunicazioni	50
CAPO V	RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGIS	TICO
	60	
Articolo 105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	60
Articolo 106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	60
Articolo 107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	60
Articolo 108	Allineamenti	61
Articolo 109	Plano del colore	61
Articolo 110	Coperture degli edifici	61
Articolo 111	Illuminazione pubblica	61
Articolo 112	Griglie ed intercapedini	61
Articolo 113	Antenne ed implanti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici	61
Articolo 114	Serramenti esterni degil edifici	67
Articolo 115	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	62
Articolo 116	Cartelloni pubblicitari.	62
Articolo 117	Muri di cinta e di sostegno	63
Articolo 118	Beni culturali ed edifici storici	63
Articolo 119	Cimiteri monumentali e storici	63
Articolo 120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	63
CAPO VI	ELEMENTI COSTRUTTIVI	 NA
Articolo 121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere	44
rchitettoniche	64	
rticolo 122	Serre biocilmatiche o serre solari	64
rticolo 123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	 Na
rticolo 124	Coperture, canali di gronda e pluviali	64 64
rticolo 125	Strade, passaggi privati e rampe	04 22
rticolo 126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine	CS CE
rticolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	03 22
rticolo 128	Recinzioni	, Q.) 88
		OF)



Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici	
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza	
Articolo 131	Piscine	
Articolo 132	Altre opere di corredo degli edifici	
TITOLO IV VIG	ILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	68
Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	68
Artícolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei favori	
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari	68
TITOLO V NORM	E TRANSITORIE	69
Articolo 136	Aggiornamento del regolamento edilizio	69
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento	
Allegato Regolar	nento per la toponomastica e la numerazione civica" D.C.C. n. 36 in data 26,09.2017	
	tico ambientale al r.e.c. approvato con dcc n. 03 in data 25.01.2013	
	mento comunale di localizzazione degli impianti radioelettrici (plir) d.c.c. n. 1 in data 15.03.	

# PARTE PRIMA

# PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

# CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

#### Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

# Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6. Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

#### Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6. Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

#### Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²). Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

# Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/ m²). Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

#### Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

# Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

# Articolo 7 Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

## Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

#### Articolo 8 Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²). Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettole, le logge, i "bow window", i vani

scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

#### Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

#### Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

#### a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

# b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

# Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

# Articolo 11 Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

# Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

### Articolo 12 Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

#### Articolo 13 Superficie Iorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

# Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

# Articolo 14 Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m²).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

#### Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

#### Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60%SA)

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

3			
z			

#### Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

# Articolo 18 Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

# Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m3).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

#### Articolo 20 Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

#### Articolo 21 Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

1			
[			

# Articolo 22 Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

#### Articolo 23 Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

#### Articolo 24 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

#### Articolo 25 Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

#### Articolo 26 Altezza lorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL). Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

# Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF). Il Comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

# Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

# Articolo 29 Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.


# Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

#### Articolo 30 Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.



#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

#### Articolo 31 Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

#### Articolo 32 Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

#### Articolo 33 Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

#### Articolo 34 Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

#### Articolo 35 Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

#### Articolo 36 Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

# Articolo 37 Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

#### Articolo 38 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

#### Articolo 39 Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

#### Articolo 40 Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

#### Articolo 41 Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

#### Articolo 42 Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

## Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

# Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

# Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m³/m²). L'indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della I.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

# Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

# Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m³/m²). L'indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della I.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.



# CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (normativa evidenziata in rosso) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

#### a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

# b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

# La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in rosso nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Oggebbio

# RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 38 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed u so del suolo")
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure i materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999 n. 1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero fini abitativi di sottotetti")
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale de rustici)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003 n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzional dei rustici")
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 16 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportelli unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agost 2008, n. 133)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 5 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e i semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravan sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazion integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2013 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), i particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiv 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fon energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da for rinnovabili)



	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967)
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41- sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio)

impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)  B.2.1 Fasce di rispetto stradali	
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in	
particolare articoli 16, 17 e 18	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28	
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967)	
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare	
DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27	
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60	
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27	
LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)	
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare articoli 707, 714 e 715	
B.2.4 Rispetto cimiteriale	
REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57	

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")
B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali
LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
	LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt)
	LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico")
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
1	B.2.10 Demanio fluviale e lacuale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12")
	B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste
	LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo

	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni
	e attività altrui nell'interesse della difesa )  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)
B.4 Ac	cessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
B.5 Zo	ne interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale)
B.6 Sit	i contaminati
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
	LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71)
	LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), in particolare articolo 43

C.	VINCOL	I E TUTELE
	and the same of th	ni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, ogico o etnoantropologico)
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ir particolare Parte II, Titolo I, Capo I
		LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)
	C.2 Ben	i paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
		LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di ben culturali, ambientali e paesistici)
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137")
		LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste")
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26 2131 (Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolament edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli de Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato")
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo')

C.	3 Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)
C.4	1 Vincolo idraulico
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
C.5	Aree naturali protette
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
	LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela del le aree naturali e della biodiversità")
C.6	Siti della Rete Natura 2000
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000)

	D.1 R	Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
D.		TIVA TECNICA
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)
		LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)
	P.	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda
	C.7 Inte	rventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
		In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della I.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 I. 157/1992, art. 40 I.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione

	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
D.2 S	icurezza statica e normativa antisismica
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
	LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo

	e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084)
100 C	ere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a ra metallica
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	minazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici oubblici e privati aperti al pubblico
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
	LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
D.5 Sic	urezza degli impianti
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
D.6 Prevenzione degli incendì e degli infortuni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 15 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativalla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, de decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla leggi 30 luglio 2010, n. 122)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizion relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimen di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articol 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizion relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme o sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri general di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 200: (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2009 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piane straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni o prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto de Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
	DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)
	LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)
D.8 Con	tenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
	DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)
-	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali)
D.9	Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4
	LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14

	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)
D.10 Pro	oduzione di materiali da scavo
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
	LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)
D.11 Tut	ela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
	LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee")
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica")
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne")
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano")

	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117- 10731 (Piano di Tutela delle Acque)		
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico		
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)		
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI		
	E.1 Strutture commerciali		
	LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)		
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016)		
	E.2 Strutture ricettive		
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31)		
	LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B		
	LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)		
	LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo)		
	REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'), in particolare Allegato A		
	LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21		
	REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'), in particolare Allegato A		
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)		

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 ( <i>Disciplina dell'agriturismo</i> ), in particolare articolo 5  LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 ( <i>Nuove disposizioni in mater</i>	
LECCE RECIONALE 23 fobbroio 2015 n. 2 (Nuovo disposizioni in mater	
di agriturismo), in particolare articoli 8 e 9	
n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relativali all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitali rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbra 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo")	
E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizza programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della re distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell'artico 2	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 apri 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastruttura per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato co D.P.C.M. 26 settembre 2014)	
E.5 Sale cinematografiche	
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusion dell'esercizio cinematografico del Piemonte)	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 magg 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 del legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRET DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/2 (Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale : maggio 2006, n. 4/R)	
E.6 Scuole e servizi educativi	
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 197 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nei esecuzione di opere di edilizia scolastica)	
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifi scolastici)	
E.7 Associazioni di promozione sociale	
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione dei direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)	
E	

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30		
REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004		
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")		
E.9 Impianti sportivi		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005		
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)		
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)		
E.10 Strutture Termali		
E.11 Strutture Sanitarie		
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)		
E.12 Strutture veterinarie		
E.13 Terre crude e massi erratici		
LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)		

	REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennalo 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda")
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)
E	.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)

#### PARTE SECONDA

# DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

#### CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45

La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

#### 45.1 Sportello unico edilizia

Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, Istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive. Il Comune deve definire la propria organizzazione del SUE, i soggetti competenti per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia.

In particolare, al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il Comune sia dotato di sistema telematico di gestione delle pratiche edifizie, deve rimandare con apposito link al proprio portale.

#### 45.2 Sportello unico attività produttive

Lo sportello unico per le altività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il Comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, o in convenzione con le camere di commercio. Ai fini della disciplina dell'attività edilizia il



Comune definisce organizzazione e funzioni del SUAP ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 160/2010 e specifica le relazioni con lo SUE.

In particolare, al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il Comune sia dotato di sistema telematico di gestione del SUAP, deve rimandare con apposito collegamento al proprio portale.

#### 45.3 Commissione locale per il paesaggio

La Commissione locale per il paesaggio, in forma associata tra i Comuni di Oggebbio Cannero Riviera, Trarego Viggiona e Ghiffa, approvata con D.R. n. 63 in data 04.03.2015 e con D.D. n. 134 in data 22.04.2016, come normata dall'articolo 148 del d.lgs.42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

## 45.4 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

E' la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della Lr. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016).

Il Comune esercita la funzione inerente l'organo tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione, in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvallamento ai sensi dell'articolo 3 bis della l.r. 56/1977.

# Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa adotta strumenti e modalità che possano garantire la trasmissione telematica delle pratiche edilizie, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 punto b) del D. Lgs. N. 380/01.

#### Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP

Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quali procedure garantisca l'integrazione tra lo SUAP e lo SUE, e specifica quali siano i procedimenti di competenza dei relativi sportelli, anche ricorrendo a forme associate del servizio.

#### CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

#### Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

Si richiamano le disposizioni di cui alla L. 241/90 e art. 68 della I.r. 58/77 e s.m.l.

#### Artícolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)\*

- 1 La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- 2 Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
- a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
- b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti:
- d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
- e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- f. i vincoli incidenti suffirmmobile.

\*Articolo cogente

#### Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

Si richiamano le disposizioni del D.P.R. 380/2001, in particolare l'articolo 15 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:

- Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- Fine lavori: entro 3 anni dall'inizio del lavori.

La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.

In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

#### Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichlarazione di inagibilità

Si richiamano le disposizioni dell'articolo 222 del regio decreto n.1265/1934, dell'articolo 26 del D.P.R 380/2001 e dell'articolo 9 bis della i.r. 56/1977, fermo restando l'attivazione del procedimento mediante specifica Ordinanza.

## Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.

Si richiama l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e le seguenti disposizioni; *Oneri di urbanizzazione:* 

- D.C.R. 26 Maggio 1977, n. 179/CR-4170 (Tabelle parametriche regionali ex artt.5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 de assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione)
   con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2
- agosto 1977 e Comunicato interpretativo dell'Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica del 18 luglio 1977, prot. n. 780;
- D.C.R. 3 novembre 1983, n. 560-9266 e D.C.R. 1 febbraio 2000, n. 615, di modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate;
- L.R. 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);
- D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.).

#### Costo di costruzione:

- D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);
- D.C.R. 1 dicembre 1977, n. 240/CR-8792 (Artt. 6 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione);
- D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94.
   Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione);
- D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adequamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale);
- D.M. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);
- D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali);
- D.C.R. 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed Integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali).

#### Articolo 53 Pareri preventivi

Per progetti particolarmente complessi, il Comune può esprimere pareri preventivi o esercitare attività di consulenza preventiva di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge

7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), anche avvalendosi del supporto della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 45.3.

#### Articolo 54 Ordinanze, Interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

- 1. Nei casi in cui ricorrane condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
- 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
- 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del *Titolo IV*, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

## Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Si richiamano le disposizioni di cui alla I. 241/1990 e decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

#### Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

Si richiamano le vigenti disposizioni normative a carattere sovracomunale.

#### Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della l.r. 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

#### TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

#### CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

# Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione del lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

Si richiama quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis,15, 22, 23 e 23bis, e nella l. 241/1990.

Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli ademplmenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.

Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi al contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

#### Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori

La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi Interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

#### Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico

- 1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento;
- 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al Comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere:
- elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere; 3. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

## Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

Si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 al titolo V, nella I.r. 30/2008 e nelle D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.

#### CAPO II Norme tecniche sull'esecuzione dei Lavori

#### Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
- 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
- Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
- 4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
- 5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
- Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
- 7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
- L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può
  ordinare la sospensione dei lavori.
- 9. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
  - d.lgs, 81/2008;
  - "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure.

#### Articolo 63 Punti fissi di Ilnea e di livelio

- 1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
- 2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale provvede:
- a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
- b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;



- 3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;
- 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbate e ne invia copia al comune.

#### Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

- Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 2. Si richiamano le disposizioni normative dettate dal d.lgs. 81/2008; .

#### Articolo 65 Cartelli di cantiere

- 1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
- a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
- degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
- della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
- d. dei nominativi del progettista, dei direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
- 2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
- 3. Si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 27 «comma 1 del d.p.r. 380/2001, degli articoli 90 e 99 del d.lgs. 81/2008 e, per i cantieri dove si eseguono lavori pubblici, la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

#### Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

- 1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richlesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al Comune.
- 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
- 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al Comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.

- 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
- 6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
- 7. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
- 8. I riferimenti normativi sono i seguenti:
  - comma 1; D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3.
  - comma 5: d.lgs. 152/2006 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
  - comma 6: l. 257/1992, if D.M. 6 settembre 1994, gli artt. 14, 15 e 16 della I.r.
     30/2008 e la d.g.r. 25-6899/2013.

#### Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

Si richiamano le disposizioni normative di cui al d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e l.r. 19/1999, articolo 6.

## Articolo 68 Sicurezza e controllo nel cantieri misure per la prevenzione del rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

Si richiamano le disposizioni normative di cui al d. lgs. 81/2008.

## Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

- 1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
- 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepolitura.
- 3. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
- 4. I riferimenti normativi sono i seguenti:
  - comma 1: d.igs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.
  - comma 2: l'articolo 5 del d.p.r. 285/1990.
- 5. Si richiamano inoltre le disposizioni normative di cui al d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 c. 2 bis, 100 e 104 c. 4bis.



#### Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli implanti pubblici a fine lavori

- 1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare dei *titolo abilitativo* sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

## Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

- 1. El facoltà del Comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
- 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
- a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
- b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- 3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
- 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

## TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

#### CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio

#### Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

Si richiamano le vigenti disposizioni normative sovracomunali, con particolare attenzione alle NTA del vigente PRGC e comunque nel rispetto dei Piani Sovraordinati. Si richiama la normativa vigente di cui al Capo II del Titolo I "RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA"

- Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
  - Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
  - In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
  - I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
  - 4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
  - 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
  - Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
  - 7. Ai fini dell'efficienza energetica si richiamano i disposti di cui all'Allegato energetico ambientale, adottato con D.C.C. n. 3 in data 25/01/2013.

## Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Si richiamano le vigenti disposizioni normative sovracomunali,

# Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 magglo 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009.

In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonche con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

## Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2010.

## Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

- 1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
- 2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e del vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dal regolamenti edilizi comunali.
- 3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
- a, per le nuove costruzioni, nel casi di:
  - ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
  - inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;

- ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è
  richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
- b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
  - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni în cui è in atto una funzione abitativa;
  - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
  - Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi della L.R. n. 21/98
    e s.m.i.:
- 4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
- 5. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- 6. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
- 7. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
- b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
- c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppaico deve risultare non inferiore a 2,20 m.
- 8. I riferimenti normativi sono i seguenti:
- comma 2 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma.

#### Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

Si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 15 della l.r. 20/2009 e il regolamento regionale 6/R/2016.

## Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

Si richiama quanto riportato nelle legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico).

#### CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

#### Articolo 80 Strade

Si rimanda ai disposti del Nuovo Codice della Strada ed alle N.T.A. del P.R.G.C. vigente

#### Articolo 81 Portici

- 1. Il Comune si riserva di fissare misure adeguate per i nuovi portici.
- 2. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non slano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
- 3. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il Comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

#### Articolo 82 Piste ciclabili

- 1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- 2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

#### Articolo 83 Aree per parcheggio

Si richiamano le disposizioni di cui alla I. 122/1989 e all'articolo 21 della nella I.r. 56/1977.

Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. 191-43016/2012, artt. 15, 25 e 26.

Si richiamano inoltre le N.T.A. del P.R.G.C. vigente.

#### Articolo 84 Plazze e aree pedonalizzate

Caratteristiche e tipologie costruttive sono individuate nelle N.T.A. del PRGC.

#### Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale



pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

- 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
- 3. I marciapiedì ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
- 4. I marciapiedi di nuova costruzione dovranno avere un dislivello non superiore a
- 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
- 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
- 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il Comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
- 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 8. Si fa riferimento alle disposizioni normative di cui:
  - Commi 1 e 4 del d.p.r. 503/96;
  - Comma 5 del d.m. 236/1989;
  - Comma 7 d.lgs 285/92 e d.p.r. 495/92

#### Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

- 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
- 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 6,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 0,10 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,10 m.
- 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
- 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
- 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si

aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

#### Artícolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico

- 1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
- 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
- 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
- 7. L'A.C. ha facoltà di definire insindacabilmente forme, dimensioni e i colori delle insegne pubblicitarie, manufatti di arredo urbano, accessori vari ecc. nel rispetto dell'ambiente e delle caratteristiche architettoniche degli edifici sui quali devono essere collocate, fermo restando che le autorizzazioni dovranno ottenere il prescritto parere, se dovuto della Commissione Locale del Paesaggio e successivo parere della Soprintendenza.
- 8. I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992

#### Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

- 1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- 2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
- 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica



concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.

- 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
- 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
- 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
- 9. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
  - a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
  - b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
  - f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
  - g. lapidi commemorative:
  - h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
- 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
- 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
- 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
- 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
- 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione del lavori, sia stato indispensabile rimuoverili.

#### Articolo 89 Recinzioni e muri di contenimento

Recinzioni e muri di contenimento sono realizzabili mediante presentazione di D.I.A. accompagnata dal nulla osta delle competenti Amministrazioni, quando richiesto per ragioni paesaggistico-ambientali.

Fatte salve le prescrizioni dettata dal vigente Regolamento Edilizio, si prevede la seguente casistica:

#### a) recinzioni:

- nel territorio agricolo le recinzioni potranno essere effettuate solo per motivate esigenze relative all'uso delle aree e saranno unicamente in paletti di ferro su plinti isolati e filo spinato o rete metallica per un'altezza massima complessiva di ml. 1,80 con eventuale cordolo di base dall'altezza non superiore a cm. 25 che consenta comunque il naturale deflusso delle acque oppure con staccionate in legno; le recinzioni già esistenti posso essere soggette solo ad ordinaria e straordinaria manutenzione o adeguate alla presente norma; le recinzioni possono riguardare solo edifici esistenti alla data di approvazione del piano o nuovi edifici per gli addetti all'agricoltura o terreni da questi utilizzati;
- nelle altre porzioni del territorio comunale, tra le diverse proprietà e tra aree a diversa classificazione urbanistica, nonché tra queste e le aree pubbliche, le recinzioni non potranno superare l'altezza complessiva di ml. 1,80, potranno essere costituite da cordolo continuo anche in calcestruzzo, ma preferibilmente in pietra per una emergenza massima di ml. 0,50; la barriera superiore potrà essere in rete metallica con paletti in ferro oppure in cancellata di ferro di semplice fattura (il Comune, per esigenze ambientali, può imporre schemi standard di fattura delle barriere o ammettere recinzioni a muro pieno); le recinzioni esistenti non conformi alle presenti norme possono essere oggetto solo di ordinaria manutenzione; nel caso di rifacimento è fatto obbligo di adeguarsi alle presenti norme:
  - di norma tutte le recinzioni sopra Illustrate dovranno essere dotate di una schermatura in siepe sempreverde, tale da raggiungere l'altezza della recinzione medesima e possibilmente inglobaria;
  - gli arretramenti dal ciglio di strade pubbliche, di uso pubblico o privato sono normati all'art, 4.1.4 delle NTA del PRGC

#### b) muri di contenimento:

- i muri di contenimento in pietrame a secco esistenti nel territorio comunale sono assoggettabili unicamente ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; è vietata la sostituzione dei medesimi o di parte di essi con muri in calcestruzzo; è ammesso invece il loro rincalzo nella parte controterra con calcestruzzo armato, purché la parte esterna comunque visibile abbia in tutto e per tutto l'aspetto del muro a secco;
- nel caso della nuova costruzione di muri controterra in aree ove sono presenti muri a secco, è fatto obbligo di utilizzare muri in pietrame o diversamente di costruire i muri in calcestruzzo che dovranno essere debitamente rivestiti in pietra o mascherati con essenze rampicanti poste a dimora in opportuna nicchia;
- le terrazze formate dai murl di sostegno, che non potranno superare i 3 m. di altezza, dovranno essere obbligatoriamente sistemate a verde;
- deroghe alle norme sopraddette potranno essere autorizzate dal sindaco, sentito il parere della C.E., solo se motivate da particolari questioni di carattere geologico e tecnico.

#### Articolo 90 Numerazione civica e toponomastica

Si richiamano le disposizioni in materia del "Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica" approvato con D.C.C. n. 36 in data 26.09.2017, allegato al presente documento.



#### CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

#### Articolo 91 Aree Verdi

In tutte le aree urbane (residenziali e produttive) private e pubbliche, il verde deve ricevere particolare cura ed attenzione.

I progetti per le concessioni dovranno dimostrare il rispetto e il consolidamento delle aree verdi esistenti (compresi gli apparati radicali) e, dove possibile, il loro consolidamento ed espansione; nelle aree pubbliche della fascia costiera lacuale, saranno possibili i soli interventi di pulizia e manutenzione del verde, con mantenimento della piantumazione naturale e con accorgimenti utili alla conservazione della biodiversità, escludendo qualsiasi intervento atto a realizzare attrezzature di carattere balneare, fatta comunque salva la possibilità di prevedere chioschi per la somministrazione stagionale di cibi e bevande (bar, ristoranti, ecc...), come regolamentati al comma 1, lettera a) dell'art. 4.1.1 delle NTA del PRGC.

E' sempre vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesistico e naturalistico.

Per altro il Sindaco ha la facoltà di ordinare gli interventi necessari per l'eliminazione di condizioni di insalubrità ambientale provocata dalla presenza di alberi di alto fusto (in particolare sempreverdi) in prossimità di residenze.

In tutti i progetto per Permesso di costruire o D.I.A. sarà inclusa (ove ne esistono le condizioni indispensabili) il progetto della sistemazione esterna di tutta l'area, con l'indicazione delle zone alberate, a prato a giardino o a coltivo di tutte le opere di sistemazione (pavimentazione, recinzioni, arredi fissi, ecc..) precisando la denomina zione di alberi e arbusti.

Nelle aree urbane di piano, dovranno essere poste a dimora all'atto dell'insediamento o di Interventi successivi all'insediamento originario, e in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piantate e poi decedute) nuovi alberi di alto fusto nella misura di una pianta ogni 100 mq. Di superficie fondiaria oltre ad altre essenze arbustacee.

La scelta delle essenze delle alberature e degli arbusti messi a dimora dovranno essere precisate nei progetti presentati per Il Permesso di Costruire o tramite D.I.A.; per gli interventi a verde, in particolar modo per le aree destinate a verde pubblico, sarà necessario effettuare un'analisi agronomico-forestale al fine di garantire l'inserimento di specie in coerenza con il contesto fitoclimatico dell'area di riferimento, specificando che non dovranno essere utilizzate specie vegetali esotiche inserite nella "Black-List" approvata dalla Regione Piemonte con DGR n. 46-5100 del 18.12.2012.

La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto ai fabbricati e alle viste relative. In relazione alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio arboreo, il Sindaco potrà richie dere alle proprietà, particolari opere nella manutenzione dei boschi, per la eliminazione delle piante malate o nocive al contesto e la relativa ripiantumazione.

Fatte salve le norme generali di carattere ecologico e tutela ambientale contenute nella presente normativa, ogni volta che un intervento edificatorio comporti l'abbatti mento della copertura boschiva, il progetto dovrà essere accompagnato da adeguato piano di compensazione forestale redatto ed approvato secondo le vigenti normative di settore.

Negli interventi oggetto di modificazione conseguente a nuova costruzione deve essere garantito un rapporto minimo tra la superficie permeabile (intesa come superficie non occupata da costruzioni fuori ed entro terra e non lastricata o asfaltata) e la su perficie del lotto di pertinenza pari al 60% per le aree residenziali con indice edificatorio non superiore a 0,40 mc/mq. E al 50% per le altre aree residenziali e per le aree destinate alle attività economiche; per queste ultime, l'indice minimo di permeabilità potrà essere garantito computando anche aree con pavimentazione semipermeabile (autobioccanti a struttura forata).

#### Articolo 92 Parchi urbani

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento

#### Articolo 93 Orti urbani

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento.

#### Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento.

#### Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini

L'argomento non è oggetto di frattazione nel presente regolamento.

#### Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento

#### CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

#### Articolo 97 Approvvigionamento idrico

Si richlamano le seguenti disposizioni:

- d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
- Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

La gestione dell'acquedotto gestita dell'ATO di zona, dovrà attenersi a specifici regolamenti di competenza delle società di gestione stesse;

#### Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

- 1. Si richiama la normativa di riferimento:
- deliberazione dei Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- d.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
- legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
- Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).
- 2. La gestione dell'acquedotto gestita dell'ATO di zona, dovrà attenersi a specifici regolamenti di competenza delle società di gestione stesse;

#### Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

- 1. Si richiama la normativa di riferimento: La normativa di riferimento è la seguente:
- d.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
- -legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";

- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.
- 2. Il Comune appartiene al COUB del VCO.

#### Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica

Si richiama la normativa di riferimento:

- I.r. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contlene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di Intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
- D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
- D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Plano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

#### Articolo 101 Distribuzione del gas

Si richiama la normativa di riferimento:

- Lr. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.

#### Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici

Si richiama quanto previsto dall'art.4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001.

## Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

La normativa di riferimento è la seguente:

- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere

- a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'Installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

Ai fini dell'efficienza energetica si richiamano i disposti di cui all'Allegato energetico ambientale, adottato con D.C.C. n. 3 in data 25/01/2013.

#### Articolo 104 Telecomunicazioni

Si richiamano le prescrizioni di cui all'allegato "Regolamento comunale di localizzazione degli impianti radioelettrici (PLIR) ai sensi della I.r. 19/04 e D.G.R. 5 settembre 2005 n. 16/757" approvato con D.C.C. n. 1 in data 15.03.2016.

Si richiama la normativa di riferimento:

- I.r. 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.", e nelle deliberazioni regionali di attuazione):
- D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche", Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
- D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
- D.G.R. 1º luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n 25 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
- D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);

- D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
- D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).

## CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

#### Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e del luoghi

Ogni intervento di tipo edilizio ed urbanistico nonché ogni intervento di cui al presente CAPO, comporta la sistemazione dell'intera area asservita all'intervento medesimo con eventuale rimozione di edifici o parti di essi, di manufatti e comunque sistema zione di tutto quanto sia considerato dal Sindaco (sentita la Commissione Locale del Paesaggio in contrasto con gli interessi pubblici espressi anche attraverso la necessità di decoro dell'ambiente e del paesaggio.

Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di tinteggiature, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di canali di gronda e pluviali, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini ed aree verdi, ecc...) necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.

Ogni intervento di modifica dello stato di fatto del suolo deve essere finalizzato a restituire ad esso caratteri di omogeneità con gli aspetti naturali del suolo.

Negli interventi di carattere urbanistico ed edilizio è vietato eseguire consistenti modificazioni dell'andamento superficiale del suolo con scavi e riporti, così come è vietato compromettere i caratteri della viabilità non comunale esistente.

Laddove la realizzazione di nuovi insediamenti comportasse inevitabili interventi di adeguamento dell'originaria viabilità di tipo agreste caratterizzata da acciottolati, lastricati in pietra, muretti di delimitazione e/o sostegno a secco, pietre segna distanze, ecc. dette caratteristiche dovranno essere obbligatoriamente riproposte, il tracciato rimanere inalterato e la sezione della nuova carreggiata non potrà superare i 3,50 m, di larghezza.

#### Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Si richiamano le disposizioni di cui alla D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli Insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").

Si richiamano altresì le norme derivanti l'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, adottato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

#### Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
- a. avere altezza non inferiore a 1,10 m, e presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

60

non devono:

- b. essere scalabili;
- c. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.

- Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi materiali rientranti nella tradizione dei luoghi; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, o per casi particolari.
- 3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
- Il Comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

#### Articolo 108 Allineamenti

L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

#### Articolo 109 Piano del colore

Il Comune non è dotato di Piano del colore.

#### Articolo 110 Coperture degli edifici

Gli indirizzi relativi alle coperture degli edifici sono dettati dalle N.T.A del PRGC.

#### Articolo 111 Illuminazione pubblica

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento;

#### Articolo 112 Griglie ed intercapedini

Si richiamano i contenuti dell'art. 127 "Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni".

## Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

- L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
- 2. Le antenne e le parabole collocate sui balconi, sulle falde di copertura degli edifici o comunque sui prospetti degli edifici nei tratti prospicienti spazi pubblici, dovranno rispettare le specifiche tutele di carattere paesaggistico presenti sul territorio, con

particolari attenzione alla tutela per gli edifici di pregio architettonico e gli amblii di centro storico;

- 3. Relativamente agli impianti di condizionamento il Comune può specificare quanto previsto nel D.M. 26/6/2015 e nella D.G.R. 46/11968.
- 4. Le disposizioni richiamate al comma 1 sono contenute, in particolare:
- nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale":
- nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;
- nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";
- nella legge 31 luglio 1997, n. 249, "istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

#### Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici

Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

#### Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

- 1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
- 2, L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
- 3. () rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici.
- 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di Interesse pubblico.
- 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'Instal·lazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
- 7. Il Comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
- 8. I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

#### Articolo 116 Cartelloni pubblicitari

I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992,

#### Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno

Gli indirizzi relativi a muri di cinta e di sostegno sono dettati dalle N.T.A del PRGC, cui si rimanda

#### Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici

Per gli edifici riconosciuti di valore storico culturale si rimanda alle disposizioni del vigente PRGC nonché alla normativa sovraordinata.

#### Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici

## Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

L'argomento non è aggetto di trattazione nel presente regolamento



#### CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

## Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

- 1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2. I marciapiedi di nuova costruzione dovranno avere un dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
- 3. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
- 4. Si richiama quanto disciplinato nella l.r. 13/1989.

#### Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari

Si richiamano le prescrizioni di cul alla L.R. 28/05/2007 n. 13 e la D.G.R. 45-11967/2009.

#### Articolo 123 Implanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

Si richiamano le disposizioni di cui Allegato energetico ambientale al R.E.C. approvato con DCC n. 03 in data 25.01.2013

#### Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali

- Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali implegati.
- 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisteme o appositi pozzi perdenti.
- 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
- 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno

delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 1,00 m.

6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

#### Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

- 1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- 2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
- a. alla pavimentazione, se il Comune la ritiene necessaria;
- b. alla manutenzione e pulizia;
- c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- all'illuminazione nei casi di cui al comma 7 al transito dei veicoli di soccorso e di

#### Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

- 1. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
- 2. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- 3. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
- 4. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e del cavedi esistenti.
- 5. Per quanto concerne i cortili, il Comune può introdurre una prescrizione che ne regoli la superficie in rapporto a quella complessiva dei prospetti perimetrali.

#### Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

- 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
- Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
- 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte dell'A.C.
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
- 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
- 8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
- 9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

#### Articolo 128 Recinzioni

Si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 89.

#### Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

Si fa riferimento alle NTA del PRGC e alla normativa sovraordinata.

#### Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

Si fa riferimento alle NTA del PRGC e alla normativa sovraordinata.

#### Articolo 131 Piscine

Si fa riferimento alle NTA del PRGC e alla normativa sovraordinata.

#### Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici

- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
- In particolare le strutture prefabbricate con le parti a vista costituite da materiali diversi dal legno e dalla pietra dovranno essere opportunamente rivestite con tali materiali, o con tamponamenti intonacati, coerentemente con le tipologie tradizionali indicate al precedente art.107.
- 3. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
- 4. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
- 5. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

#### TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

## Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio


- 1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
- 2. Il Comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
- 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il Comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
- 5. Il Comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

#### Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

Si richiamano le disposizioni di cui al titolo IV del d.p.r. 380/2001.

#### Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

- 1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della I.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, sì applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.



#### **TITOLO V NORME TRANSITORIE**

#### Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della l.r. 19/1999.

#### Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

- 1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della I.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
- 2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

## Allegati

- Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica" approvato con D.C.C. n. 36 in data 26.09.2017
- Allegato energetico ambientale al R.E.C. approvato con DCC n. 03 in data 25.01.2013
- Regolamento comunale di localizzazione degli impianti radioelettrici (PLIR) ai sensi della l.r. 19/04 e D.G.R. 5 settembre 2005 n. 16/757" approvato con D.C.C. n. 1 in data 15.03.2016

Copia

# Comune di Oggebbio

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36

#### OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala Consigliare del Municipio di Oggebbio regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Straordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Presente.
1. POLLI GISELLA - Presidente	Sì
2. MADEDDU SALVATORE - Vice Sindaco	íŖ
3. MINOLETTI DAMIANO - Consigliere	Sì
4. CANETTA GRETA - Consigliere	Sì
5. CERUTTI NICOLINO - Consigliere	Sì
6. ANTONIAZZA ELISA - Consigliere	Sì
7. MORISETTI STEFANO - Consigliere	Sì
8. SPOLADORI MONICA - Consigliere	Sì
9, GATTI PIERRE - Consigliere	Sì
10. BONESCHI PAOLO - Consigliere	Sì
11. PARISI NICOLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0
	I

Assume la Presidenza la Sig.ra POLLI GISELLA, in qualità di Sindaco. Prende parte alla seduta il Segretario Comunate Dott. MARCO STOPPINI. Previe le formalità di Legge e constatata la legalità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che occorre disciplinare mediante adozione di specifico regolamento le competenze e le forme di attribuzione della toponomastica e della numerazione civica;

VISTO il regolamento predisposto dai competenti uffici comunali composto da n. 15 articoli;

SENTITA la relazione illustrativa del Sindaco;

INTERVIENE il Consigliere Gatti Pierre capogruppo consiliare di minoranza che chiede alcune dellucidazioni circa le modalità di svolgimento dell'attività disciplinata dal nuovo regolamento comunale, inerente la posa dei numeri civici, dei costi da sostenere, della tempistica inerente all'attività ed alle eventuali comunicazioni ai soggetti ed enti interessati;

INTERVIENE altresì il Consigliere Parisi Nicola chiedendo alla Giunta Comunale che dovra esprimersi in merito anche alle caratteristiche delle targhe viarie in base a quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento in oggetto, di optare per la posa di targhe uguali per tutti;

IL Sindaco risponde ai Consiglieri intervenuti che saranno osservate tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste nel regolamento; le modalità inerenti la ripartizione dei costi, la fornitura e posa dei numeri civici e la tempistica saranno oggetto di valutazione successiva da parte della Giunta Comunale così come stabilito dall'art. 12 del regolamento anticipa comunque che è intenzione dell'Amministrazione deliberare la posa di targhe viarie uguali per tutto il territorio comunale. Per quanto riguarda invece le comunicazioni agli enti interessati quali INPS e Poste Italiane assicura che saranno svolte dal Comune di Oggebbio che si attiverà anche per verificare l'esistenza di altri ulteriori adempimenti.

RITENUTO approvare il succitato regolamento;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il visto del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica all sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

DATO ATTO che il Segretario Comunale in merito alla presente proposta di deliberazione ha espresso, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000, parere favorevole di conformità alle Leggi, ai Regolamenti e allo Statuto;

CON voti favorevoli n. 8 espressi in forma palese per alzata di mano essendo i Consiglieri presenti n. 11 di cui votanti n. 8 e astenuti n. 3 (Sigg.rl Gatti Pierre, Boneschi Paolo e Parisi Nicola),

# **COMUNE DI OGGEBBIO**

Provincia del Verbano Cusio Ossola



# REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

# **INDICE**

Art. 1 Principi generali	Pag. 3
Art. 2 Definizioni	Pag. 3
Art. 3 Competenze	Pag. 3
Art. 4 Compiti	Pag. 3
Art. 5 Onomastica stradale	Pag. 3
Art. 6 Diritto di iniziativa	Pag. 3
Art. 7 Targhe viarle	Pag. 4
Art. 8 Comunicazioni	Pag. 4
Art. 9 Numerazione civica	Pag. 4
Art. 10 Richieste	Pag. 4
Art. 11 Attribuzioni	Pag. 4
Art. 12 Targhe numerazione civica esterne e interne e servizio di posa	Pag. 5
Art. 13 Sanzioni	Pag. 5
Art. 14 Numerazione interna	Pag. 5
Art. 15 Norme di rinvio	Pag. 5



#### ART, 1 - PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, il settore toponomastica comunale, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica gestione della denominazione delle vie cittadine e delle nuove aree.

#### ART. 2 - DEFINIZIONI

Per TOPONOMASTICA si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

L' ONOMASTICA è lo studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata

Per AREA DI CIRCOLAZIONE si intende ogni spazio (via, viale, piazza, vicolo, ecc.) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico, destinato alla viabilità comunale.

La NUMERAZIONE CIVICA è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono attività economiche, ecc.)

L'INDIRIZZO è individuato dalla specie, denominazione, numero civico esterno, n. civico interno, scala, piano.

#### ART. 3 - COMPETENZE

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere, sono adottati della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. I provvedimenti concernenti l'attribuzione di numeri civici sono adottati dall'ufficio toponomastica.

#### ART. 4 - COMPITI

L'ufficio Toponomastica tiene costantemente aggiornata la cartografia topografica del territorio cittadino con l'inserimento sistematico, la modifica e l'eventuale cancellazione dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, la loro denominazione, nonché la relativa numerazione civica.

Gli atti e i provvedimenti attuativi delle previsioni di piano regolatore generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché nuove aree di circolazione, devono essere trasmessi all'Ufficio Toponomastica per l'attivazione delle conseguenti procedure.

#### ART. 5 - ONOMASTICA STRADALE

Ogni area di circolazione deve essere individuabile con una propria distinta denominazione.

E' da evitare, di norma, il cambio di denominazione delle aree di circolazione, al fine di non arrecare danni economici agli abitanti e alle attività interessate.

#### ART. 6 - DIRITTO DI INIZIATIVA

Le proposte d'intitolazione – oltre che dall'ufficio Toponomastica - possono essere avanzate da Consiglieri comunali, da Organi istituzionali, associazioni, enti pubblici e privati, comitati e singoli cittadini, purché esse siano debitamente motivate e correctate da biografie o informazioni storicoculturali. Non possono essere intitolate aree di circolazione a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta salva la deroga di cui all'art. 4 della Legge n. 1188/27.

di 3

La deliberazione, una volta approvata, deve essere trasmessa al Prefetto ed acquista efficacia solo dopo l'autorizzazione prefettizia o (nel caso di persone decedute da meno di 10 anni) la concessione della citata deroga.

#### ART. 7 - TARGHE VIARIE

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Comune per ciascuna strada almeno ai due estremi e, possibilmente, agli incroci con le arterie più importanti e - per ciascuna piazza - in corrispondenza delle principali arterie che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate sulla facciata dei fabbricati o, qualora non sia possibile, su appositi sostegni (paline, pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e lettura.

i proprietari degli immobili sulla cui facciata dovranno essere apposte le targhe, potranno opporsi, solo in presenza di particolari e documentati motivi (esclusi quelli di ordine estetico), sulla cui fondatezza e rilevanza deciderà il dirigente competente. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

#### ART. 8 - COMUNICAZIONI

L'Ufficio toponomastica comunica ai servizi comunali interessati, alle pubbliche Amministrazioni ed alle aziende di servizi che operano sul territorio, la denominazione di una nuova area di circolazione o la modifica della stessa.

#### ART. 9 - NUMERAZIONE CIVICA

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale del numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto.

Il numero civico, all'interno dell'area, viene assegnato ad ogni accesso esterno.

#### ART. 10 - RICHIESTE

Ai sensi del D.P.R. 223/89, la richiesta dei numeri civici esterni è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'agibilità dell'immobile.

Il proprietario, il costruttore, il titolare del permesso di costruire o l'amministratore chiedono all'Ufficio Toponomastica l'assegnazione dei numeri civici esterni secondo quanto disposto dalla suddetta normativa, prima che il fabbricato venga occupato e registrato al catasto.

La modulistica è disponibile presso l'ufficio Toponomastica.

#### Art. 11 - ATTRIBUZIONI

I criteri per l'attribuzione dei numeri civici sono i seguenti:

- nelle aree di circolazione a sviluppo lineare i numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;
- nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- in casi particolari gli accessi esterni sulla strada potranno prevedere l'aggiunta di una lettera;
- le targhe vengono apposte in alto a destra di ciascun ingresso ad un'altezza di circa mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari.

Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, assegna il numero civico dandone comunicazione all'interessato.

Nel caso un fabbricato sia ubicato in posizione tale da poter prevedere eventuali nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente necessari per i futuri accessi.

#### ART. 12 - TARGHE NUMERAZIONE CIVICA ESTERNE E INTERNE E SERVIZIO DI POSA

La fornitura, la posa, il costo e le caratteristiche delle targhe viarie sono stabilite dalla Giunta Comunale.

#### ART. 13 - SANZIONI

A chiunque danneggi o renda non visibile la targa viaria viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e con la procedura di cui alla Legge n. 589/81.

Alla stessa sanzione viene assoggettato colui che appone una targa con caratteristiche diverse da quelle previste dal precedente articolo 12 o ne ometta l'apposizione.

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio Servizi Demografici e il Corpo di Polizia Locale.

Le sanzioni previste sono comminate dal Corpo di Polizia Locale.

#### ART. 14 - NUMERAZIONE INTERNA

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri ordinati dal piano più basso a salire.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli dalla sinistra di chi entra dall'accesso principale.

#### ART, 15 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legisfazione in materia ed alle istruzioni dell'istituto Nazionale di Statistica.

# DELIBERA

- DI APPROVARE il regolamento comunale che disciplina le competenze e le forme di attribuzione della toponomastica e della numerazione civica, composto da n. 15 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Bi TRASMETTERE, per quanto di rispettiva competenza, copia del presente deliberato all'ufficio Servizi Demografici, Ufficio Tecnico Edilizia Privata e all'ufficio di Polizia Locale.

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Responsabile del Servizio F.to: Dott. Marco Stoppini Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Responsabile del Servizio Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Responsabile del Servizio Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO (F.to:Polli Gisella) Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano (F.to:Dott. Marco Stoppini) (F.to:Madeddu Salvatore) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03-ott-2017, come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Oggebbio, Iì 03-ott-2017 Il Segretario Comunale (F.to:Dott. Marco Stoppini) E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo Il Segretario Comunate Dott. Marco/Stoppini Oggebbio II, 03-ott-2017 DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..... Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Il Segretario Comunale (F.to:Dott. Marco Stoppini)

# Comune di Oggebbio

#### COPIA

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 3 Data 25/01/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI OGGEBBIO.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 18,30 nella sala Consigliare del Municipio di Oggebbio, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti	Assenti
х	
х	
х	,
х	
х	
х	
х	
х	
х	
х	
Х	
11	
	X X X X X X X X X

Assente il sig. Zanini Enrico : consigliere dimissionario ( nota prot. n° 2023 del 26/03/2010).

Assente la sig.ra Agrati Georgina : consigliere dimissionaria ( nota prot. n° 6424 del 08/11/2011).

Assume la Presidenza la Sig.ra POLLI GISELLA, in qualità di Sindaco.
Prende parte alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra VIOTTI Dott.ssa Carla
Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il CONSIGLIO
COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ATTESO CHE:

L'Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell'UE. Questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio energetico.

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 5 del 15/06/2012 con la quale si è approvata l'adesione al Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors, impegnandosi a redigere un PAES.

#### PREMESSO CHE:

 che il Comune di Oggebbio ha aderito al Covenant of Mayors attraverso la deliberazione del proprio consiglio comunale e la sottoscrizione ufficiale a Bruxelles davanti al Presidente europeo;

2. tra i programmi prioritari d'intervento per l'anno 2011 la Fondazione Cariplo ha pubblicato il bando dal titolo "Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi" avente l'obiettivo di sostenere l'adesione dei Comuni di piccole e medie dimensioni all'iniziativa del Patto dei Sindaci e la realizzazione delle azioni ad essa correlate;

- 3. che il Comune di Oggebbio con delibera della giunta n. 40 del 29/04/2011 ha aderito al Bando della Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto così denominato "Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi Vogogna, Arizzano, Beura-Cardezza, Cannero Riviera, Oggebbio, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Villadossola" di cui il Comune di Vogogna è presente in qualità di capofila e accogliere la proposta avanzata dal Tecnoparco del Lago Maggiore come coordinatore del progetto avvalendosi della consulenza di Caire Urbanistica di Reggio Emilia (RE), del Centro del Sole di Verbania(VB);
- 4. in esito al Bando Cariplo, l'istanza avanzata dal raggruppamento con Capofila il Comune di Vogogna in rappresentanza dell'aggregazione di Comuni di cui sopra è stata ammessa a finanziamento, per € 55.000,00, con delibera della Fondazione Cariplo del 28/10/2011;

Il progetto che ha ottenuto il finanziamento della Fondazione Cariplo prevede la seguente articolazione dei lavori:

- · predisposizione dell'inventario delle emissioni di CO2 (baseline);
- · redazione e adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
- · predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni;
- inserimento delle informazioni prodotte all'interno di una banca dati predisposta dalla Fondazione Cariplo (Monitoraggio);
- rafforzamento delle competenze energetiche all'interno delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'iniziativa;
  - · Formazione;
  - sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso.



RICHIAMATO il protocollo di intesa tra i comuni del raggruppamento per la redazione del PAES di tutti i comuni del raggruppamento di cui il Comune di Vogogna è capofila.

RICHIAMTA altresì la deliberazione del C.C. n. 18 del 21/12/2012 con la quale è stato approvato il piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) e ci si è riservati di approvare l'allegato energetico ambientale al regolamento edilizio del Comune di Oggebbio entro il 31/01/2013;

VISTO l'allegato energetico ambientale al regolamento edilizio del Comune di Oggebbio deposito agli atti del Comune finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi generali di:

- Utilizzo razionale delle risorse energetiche e risorse idriche;
- Riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti;
- Maggiore qualità dell'ambiente interno (termico, luminoso, acustico, qualità dell'aria);

in linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione energetica nell'edilizia ed inquinamento ambientale;

EVIDENZIATO che il presente allegato energetico ambientale al regolamento edilizio del Comune di Oggebbio, promuove interventi edilizi volti a:

- Ottimizzare le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio e dell'ambiente costruito;
- Migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio-impianti;
- Utilizzare fonti rinnovabili di energia;
- Contenere i consumi idrici:
- Utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-compatibili.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso l'introduzione di prescrizioni e attraverso la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità, sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria;

FATTO PRESENTE che l'allegato energetico distingue:

- Requisiti cogenti che definiscono un livello minimo di qualità ambientale da conseguire obbligatoriamente in ciascun intervento;
- Requisiti incentivanti che non sono prescrittivi ma liberamente scelti, associati a punteggi correlati al grado di prestazione raggiunta ed incentivati con misure nell'ambito della disciplina degli oneri concessori;

RITENUTO di introdurre integralmente tutta la parte dei requisiti cogenti (che rappresenta una sintesi completa ed esauriente di tutti gli obblighi già previsti per legge) e dei requisiti incentivanti, prevedendo, tra le agevolazioni proposte la riduzione degli oneri di urbanizzazione: il punteggio acquisito consente una riduzione percentuale del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione; l'agevolazione è determinata nella misura dell'1% per ogni punto, fino alla misura massima del 50% (50 punti);

Tutto ciò premesso

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla presente proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata ai sensi dell' articolo 49 del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell' articolo 97, 2° comma del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- 1. Di approvare quale allegato al regolamento edilizio del Comune di Oggebbio, l'Allegato energetico ambientale depositato agli atti del Comune;
- 2. Di dichiarare che tale allegato è cogente rispetto al vigente regolamento edilizio e non crea pregiudizio per la conformità del medesimo al regolamento regionale tipo;
- 3. Di pubblicare copia della presente deliberazione di approvazione per estratto sul B.U.R.;
- 4. Di trasmettere ad avvenuta pubblicazione, la presente deliberazione di approvazione, esecutiva ai sensi di legge, unitamente all'allegato energetico-ambientale alla Regione Piemonte (Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia) ed alla Provincia di Verbania;
- 5. Di dichiarare, come dichiara con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Il Responsabile del Servizio F.to: Arch. Cerutti Maria Cristina Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Il Responsabile del Servizio Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Il Responsabile del Servizio Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO F.to: Polli Gisella Il Consigliere Il Segretario Comunale F.to: Larossa Donato F.to: Dott.ssa Viotti Carla CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il giorno 01/03/2013 per rimanervi giorni 15 consecutivi. Oggebbio, lì 01/03/2013 Il Segretario Comunale F.to: Dott.ssa Viotti Carla Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Oggebbio, li 01/03/2013 Segretario Gomunale Dott. sa Vlotti Carla DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/01/2013 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4º comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) Il Segretario Comunale

F.to: Dott.ssa Viotti Carla

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# COMUNE DI OGGEBBIO Provincia del Verbano Cusio Ossola

# ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI OGGEBBIO

Documento realizzato sulla base dell'Allegato Energetico Ambientale tipo predisposto dalla Provincia di Torino con il supporto tecnico scientifico del Politecnico di Torino, Dipartimento di Energetica.

**NOVEMBRE 2012** 

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio

del Comune di Oggebbio (VB)

3

# ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE DEL COMUNE DI OGGEBBIO

1	OBIE	TTIVI	4
2	DEFI	NIZIONI	6
3	AMB	ITI DI APPLICAZIONE	8
4	CATI	EGORIE DI EDIFICI	5
5	PROC	CEDURE AMMINISTRATIVE	10
	5.1 5.2 5.3	Documentazione di conformità alla normativa energetico-ambientale Interventi di manutenzione ordinaria Esclusioni	10 11 13
6	REQU	JISITI COGENTI	14
	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2	Prescrizioni generali  INVOLUCRO EDILIZIO  IMPIANTI TERMICI  GENERATORI DI CALORE  ILLUMINAZIONE ESTERNA  EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA O DI	16 15 25
	6.2.1	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI ESISTENTI  PRESTAZIONE TERMICA DELL'EDIFICIO	26
	6.2.2	INVOLUCRO EDILIZIO	27
	6,2,3 6,2,4 6,2,5	IMPIANTO TERMICO	VABILI
	6.2.6	IMPIANTO IDRICO	
	6.3 6.3.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA INVOLUCRO EDILIZIO	33
	6.4 6.4,1 6.4,2 6.4,3	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA IMPIANTO TERMICO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE IMPIANTO IDRICO	35 35 3838
7	REQU	IISITI INCENTIVATI	40
	7.1	DESCRIZIONE	40
	7.2	AGEVOLAZIONI E AZIONI D'ENCENTIVAZIONE	41
8	SCHE	DE TECNICHE	42
9	NORN	ME TECNICHE DI RIFERIMENTO	71
		TO 1 – FACSIMILE DI COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI DI ENZIONE ORDINARIA	75

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

#### 1 Obiettivi

Al fine di perseguire gli obiettivi generali di:

- utilizzo razionale delle risorse energetiche e delle risorse idriche;
- riduzione dell' emissione di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti;
- maggiore qualità dell'ambiente interno (termico, luminoso, acustico, qualità dell'aria);

in linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione energetica nell'edilizia e di inquinamento ambientale, e precisamente:

- decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10" e s.m.i.;
- decreto legislativo 19 Agosto 2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" con le disposizione correttive ed integrative apportate dal decreto legislativo 29 Dicembre 2006, n. 311;
- decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" con le disposizioni correttive ed integrative apportate dal decreto legislativo 29 Giugno 2010, n. 128;
- decreto legislativo n. 115/2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
- decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
- legge della Regione Piemonte 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" e s.m.i.;
- legge della Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967. Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p);
- deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968. Aggiornamento del Piano
  regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria Stralcio di piano per il
  riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento
  energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale
  28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia";

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
educati (Siene)	
Control	

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

il presente allegato energetico-ambientale al regolamento edilizio del Comune di OGGEBBIO, promuove interventi edilizi volti a:

- ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell'involucro edilizio e dell'ambiente costruito;
- migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio-impianti;
- utilizzare fonti rinnovabili di energia;
- contenere i consumi idrici;
- utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-compatibili.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso l'introduzione di prescrizioni e attraverso la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità, sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria.

Vengono distinti requisiti cogenti e requisiti incentivati. I primi definiscono un livelto minimo di qualità energetica ed ambientale da conseguire obbligatoriamente in ciascun intervento. I secondi non sono prescrittivi ma liberamente scelti, associati a punteggi correlati al grado di prestazione raggiunto e incentivati con misure nell'ambito della disciplina degli oneri concessori.



Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

#### 2 Definizioni

#### Fonti:

- D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 con le modifiche introdotte dalla legge 448/2001, dalla legge 166/2002, dal D.L. 301/2002, dal D.L. 269/2003, dalla legge 311/2004 e dalla legge 246/2005.
- D.Lgs. 19 Agosto 2005 n. 192 con le disposizione correttive ed integrative apportate dal decreto legislativo 311/2006
- L.R. n. 13/2007 come modificata dalle leggi regionali n. 3/2009, n. 20/2009 e n. 22/2009

#### Edificio di nuova costruzione

edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente allegato energetico-ambientale<sup>1</sup>

Si precisa che in base alle legislazioni nazionale e regionale la definizione di edificio di nuova costruzione e gli obblighi da essa derivanti sono riferiti ad altre date, e precisamente:

-	D .Lgs. 192/2005	8 Ottobre 2005
_	D. Lgs. 311/2006	2 Febbraio 2007
-	D,P.R. 59/2009	26 Giugno 2009
-	D.C.R. 11/01/07 n. 98-1247	24 Febbraio 200
-	Legge Regione Piemonte 13/2007	31 Maggio 2007
-	D.G.R. 04/08/09 n. 45-11967	1° Ottobre 2009
-	D.G.R. 04/08/09 n. 46-11968	1° Aprile 2010

# Interventi edilizi su edifici esistenti

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici

# Manutenzione ordinaria di edifici

le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio

# Manutenzione straordinaria di edifici

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle

74	- ;	
-1-	***********	
	· /.2v/2000 W. new	
	^*	
1		
	#99970 - 1 10mm	
ANDRONOUS AND VINABLE CONTROL OF THE		
]	-	
7	-	
*********	ALCONOMICS OF THE	
	J. (1) (2) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
- management		
stable father meanwhile the company of a company of	VAST CONTROL OF A MARCON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
	Automotion and action of the co.	
-		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La data indicata è da rifetirsi alla data di approvazione dell'Allegato da parte del Consiglio Comunale.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

	destinazioni d'uso
Ristrutturazione dell'impianto termico	insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore
Ristrutturazione edilizia	interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'involuero dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Serra solare	Spazio ottenuto mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detto spazio chiuso sia non climatizzato e sia finalizzato al risparmio energetico.
Sistema solare passivo	Sistema edilizio basato sull'utilizzo della radiazione solare per contribuire al controllo delle condizioni ambientali degli spazi abitati con le finalità di ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort.
Sostituzione del generatore di calore	Rimozione del vecchio generatore ed installazione di un altro nuovo, di potenza termica adeguata al reale fabbisogno termico, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.
Superficie lorda di pavimento (S.L.P.)	La somma di tutte le superfici coperte ai vari piani o interpiani, sia fuori terra che in sottosuolo.
Superficie utile	Superficie netta calpestabile di un edificio.



Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

#### 3 Ambiti di applicazione

Sono disciplinati i seguenti tipi di intervento edilizio:

- NUOVA COSTRUZIONE
  - Edificio di nuova costruzione
  - Ampliamento di edificio esistente e sopraelevazione;
- RISTRUTTURAZIONE
- o Ristrutturazione edilizia
  - Demolizione e ricostruzione con stessa volumetria
  - Intervento comprendente la ristrutturazione dell'involucro edifizio
- o Ristrutturazione impiantistica
  - Nuova installazione di impianti termici
  - Ristrutturazione di impianti termici
  - Sostituzione di generatori di calore
- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
- MANUTENZIONE EDILIZIA STRAORDINARIA
  - Ristrutturazione dell'involucro edilizio
- MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA
  - Ritinteggiatura di facciate
  - Sostituzione di infissi e serramenti
  - Installazione di singoli generatori colici con altezza complessiva non superiore a 1,5
    metri e diametro non superiore a 1 metro nonché di impianti solari termici o fotovoltaici
    adcrenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
    orientamento di falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi
    (d.lgs 115/2008 art. 11 c.3)
  - Altre opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, che non comportano la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio

:			
1			
÷			
:			
÷			
ì			
:			
÷			
:			
Ė			
3			
1			
ŧ			
į			
Ė			
Ì			
ŀ			
ĺ			
Ė			
Ì			
;			
ŀ			
į			
9			
1			
÷			
:			
Š			
ĺ			
1			
ł			
Į			
i			
į			
i			
j			
}			
1			
ì			



Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

#### 4 Categorie di edifici

Ai fini dell'applicazione dei requisiti previsti dal presente Allegato, per quanto riguarda le destinazioni d'uso degli edifici si fa riferimento alle categorie previste dall'art. 3 del D.P.R. 412/93, di seguito riportate.

- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
  - E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
  - E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
  - E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
  - E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
  - E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
  - E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo.
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
  - E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
  - E.6 (2) palestre e assimilabili;
  - E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, quando sono inserite in edifici classificati nella categoria E (1) fanno riferimento sia alle prescrizioni relative agli edifici residenziali (E.1), sia alle prescrizioni relative alla specifica attività svolta, quanto queste ultime risultino integrabili con le prime.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

#### 5 Procedure amministrative

#### 5.1 Documentazione di conformità alla normativa energetico-ambientale

Per la realizzazione dei seguenti interventi;

- edificio di nuova costruzione
- ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti
- ristrutturazione edilizia
- manutenzione straordinaria dell'involucro
- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti
- ristrutturazione di impianti termici
- sostituzione di generatore di calore di potenza termica utile maggiore o uguale a 35 kW

la documentazione relativa alla conformità delle pratiche edilizie alla normativa energeticoambientale comprende:

- la relazione tecnica di cui all'articolo 28 comma 1 della legge 9 Gennaio 1991 n. 10, come definita dall'Allegato E del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.<sup>2</sup>;
- la relazione energetico-ambientale, relativa alle prescrizioni incentivate del presente Allegato Energetico Ambientale.

Il proprietario o chi ne ha titolo deposita in comune in duplice copia tale documentazione, sottoscritta dal progettista abilitato, secondo le seguenti modalità:

- per i permessi di costruire, successivamente all'espressione di parere favorevole della Commissione Edilizia e comunque prima del termine della fase istruttoria;
- la relazione tecnica, unitamente alla presentazione della richiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA) o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- la relazione energetico-ambientale, successivamente all'espressione di parere favorevole della Commissione Edilizia e comunque prima del termine della fase istruttoria.

In riferimento alle prescrizioni contenute nella normativa sovraordinata, in occasione di tutti i tipi di interventi edilizi è fatto obbligo presentare, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori per le opere realizzate con permesso di costruire, o al certificato di collaudo finale per le opere realizzate con d.i.a., quanto segue:

- perizia asseverata corredata da idonea documentazione fotografica relativa alle diverse fasi realizzative con indicazione dei punti di ripresa, attestante la corretta esecuzione delle opere in rispondenza della normativa energetico-ambientale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lo schema di relazione tecnica si riferisce all'applicazione integrale del decreto legislativo. Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni le informazione e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'allegato E devono essere predisposti in modo congruente con il tivello di applicazione.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

Unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'edificio è presentata al comune copia dell'attestato di certificazione energetica.

#### 5.2 Interventi di manutenzione ordinaria

Per gli interventi di manutenzione ordinaria, classificati come interventi di edilizia libera (DPR 380/2001, art. 6, c.1, lett. a), è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune (vedi Allegato 1).

Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria:

- Ritinteggiatura di facciate
- Sostituzione di infissi e sorramenti
- Sostituzione di caldaie con potenza inferiore a 35kW

Rientrano altresì tra gli interventi di edilizia libera, per la quale è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, l'installazione dei seguenti impianti:

#### Impianti solari termici

- impianti solari termici aventi tutte le seguenti caratteristiche (d. lgs. 30 maggio 2008, n. 115, art. 11 c. 3):
  - o impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
  - o la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
  - o gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008.
- impianti solari termici aventi tutte le seguenti caratteristiche (DPR 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d ):
  - o senza serbatoio di accumulo esterno;
  - o realizzati al di fuori delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);

#### Impianti solari fotovoltaici

- impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):
  - o impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
  - o la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- o gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008.
- impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (DPR 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d);
- o realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
- o aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
- o realizzati al di fuori delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);

# Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

- Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (legge 99/2009, art. 27, c. 20):
- o operanti in assetto cogenerativo;
- o aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione);
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma l, secondo periodo e dell'articolo 6, comma l, lettera a) del Dpr 380/2001):
- o realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell' edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- o aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

#### Impianti eolici

- Impianti colici aventi tutte le seguenti caratteristiche (d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, art. 11, c. 3):
- o installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- o gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008.
- Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
  - o realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- o installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
- o sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi;
- o entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi.

#### Idroelettrico e geotermoelettrico

- impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (DPR 380/2001, art. 123, c. 1, secondo periodo e art. 6, c. 1, lett. a):
  - o realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  - o aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

#### 5.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione della normativa energetica

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e dei paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- b) i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Nei casi di esclusione dall'applicazione della normativa energetica dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, tale condizione dovrà essere dimostrata tramite visura camerale e relazione tecnica descrittiva del processo produttivo. Il rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo deve essere accompagnato da apposito atto d'obbligo con il quale il richiedente si impegna a mantenere l'attività rientrante nella categoria edilizia E.8 ex DPR 412/93 per un periodo non inferiore a cinque anni.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

#### 6 Requisiti cogenti

#### 6.1 Prescrizioni generali

Le prescrizioni generali contenute nel presente paragrafo riguardano tutte le categorie di edifici riportate al capitolo 4.

#### 6.1.1 INVOLUCRO EDILIZIO

- Il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi (L.R. 28.05.2007 n. 13, art. 8, c. 1). Tali disposizioni valgono anche per le altezze massime, le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, le distanze dalle strade ferme restando le prescrizioni minime previste dalla legislazione statale (L.R. 28.05.2007 n. 13, art. 8, c. 3).
- Negli interventi di isolamento necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal d.lgs. n. 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche a quanto previsto dalle normative nazionali. La deroga, secondo quanto indicato al punto precedente, può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
- Nei lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della L.R. 13/2007 è vietato effettuare riduzioni degli spessori complessivi (L.R. 28.05,2007 n. 13, art. 8, c. 6).

#### Serramenti e infissi

• Non è consentita l'installazione di serramenti o infissi con vetrocamera contenente esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>).

#### Controllo della condensazione

- Per tutte le categorie di edifici, ad eccezione di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili (categoria E.8), nel caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione edilizia straordinaria (per quest'ultimo intervento nei casi applicabili), il progettista provvede:
- o a verificare l'assenza di condensazioni sulle superfici opache interne dell'involucro edilizio;
- o a verificare che le condensazioni interstiziali nelle strutture di separazione tra gli ambienti a temperatura controllata o climatizzati e l'esterno, compresi gli ambienti non riscaldati, siano limitate alla quantità rievaporabile.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

La verifica della condensazione deve essere effettuata mediante la norma tecnica UNI EN ISO
13788:2003. Qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa interna, per i
calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C.

#### Serre solari

- Le serre solari sono escluse dai computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura (L.R. 28.05.2007 n. 13, art. 8, c. 2), purché valgano le seguenti condizioni:
  - o il volume non è superiore al 10% della volumetria esistente o approvata<sup>3</sup>;
  - o la superficie totale esterna, escluse le pareti che confinano con l'ambiente interno riscaldato e il pavimento, deve essere delimitata da chiusure trasparenti per almeno il 60%;
  - o la serra deve consentire un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio mediante il rispetto dei seguenti parametri:
    - la riduzione delle dispersioni termiche dell'ambiente con il quale confina (c.d. serra tampone);
    - la generazione di un apporto termico gratuito derivante da un'adeguata esposizione alla radiazione solare (superfici trasparenti orientate in modo da garantire il massimo guadagno solare invernale, c.d. serra captante);
  - o la serra non deve compromettere il rispetto del rapporto aero-illuminante degli ambienti interni confinanti e non può essere adibita alla permanenza di persone;
  - o la superficie vetrata apribile della serra deve essere pari o superiore alla superficie finestrata che si affaccia sulla stessa, maggiorata di un ottavo della superficie del pavimento della serra medesima;
  - o il surriscaldamento deve essere controllato mediante sistemi di schermatura delle superfici vetrate e con l'apertura degli elementi vetrati;
  - o la presenza della serra non deve modificare le condizioni di sicurezza per quanto concerne la ventilazione e l'aerazione delle cucine o locali in cui esistano impianti di cottura cibi o di riscaldamento a fiamma libera, con essa comunicanti. In tal caso devono essere previsti adeguati sistemi di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno;
  - o all'interno della serra non devono essere installati impianti o sistemi di riscaldamento.
- Nel caso di edifici esistenti, le serre tampone sono escluse dai computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura fino ad una profondità in pianta di due metri.
- Le chiusure esterne della serra, ad esclusione dell'eventuale tetto, devono avere una superficie trasparente maggiore o uguale al 60% e il materiale utilizzato deve avere un coefficiente di trasmissione luminosa maggiore o uguale a 0,6.
- Nell'ambito di ogni singolo intervento le serre devono essere realizzate con caratteristiche tipologiche, materiali e finiture omogenee.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per volumetria esistente o approvata si intende il volume lordo climatizzato dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- La chiusura di vani scale e piani pilotis realizzati a seguito di titolo edilizio abilitativo richiesto
  prima dell'entrata in vigore del d.Igs 192/2005 rientra nei casi di esclusione dal calcolo delle
  volumetrie edilizie se effettuata con elementi prevalentemente vetrati e aventi una trasmittanza
  massima Uw di 2,85 W/m²K.
- Negli edifici esistenti composti da una pluralità di unità immobiliari, al fine deil'applicazione
  del presente provvedimento, le serre devono avere caratteristiche estetiche uniformi. A tal fine
  possono essere realizzate anche in tempi differenti a condizione che sia approvato un progetto
  unitario.
- Negli edifici di nuova costruzione composti da una pluralità di unità immobiliari, al fine dell'applicazione del presente provvedimento, le serre devono avere caratteristiche estetiche uniformi e devono essere realizzate sull'intero edificio.
- Le eventuali superfici o volumetrie che eccedono i limiti di cui ai punti precedenti vengono conteggiati applicando le regole urbanistiche vigenti.
- Le disposizioni relative alle serre si applicano compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico.

#### Elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare

- Gli altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare sono esclusi dai
  computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura (L.R.
  28.05.2007 n. 13, art. 8, c. 2), purché consentano una riduzione di almeno il 20% del fabbisogno
  energetico per il riscaldamento degli edifici (rapporto tra l'apporto stagionale del componente e
  il fabbisogno energetico complessivo per il riscaldamento fissato dalla normativa in vigore per
  la climatizzazione invernale).
- Tale esclusione si intende limitata al 10% della volumetria esistente o approvata.

#### 6.1.2 IMPIANTI TERMICI

#### Efficienza energetica

 Per tutte le categorie di edifici, nel caso di installazione di impianti termici in edifici nuovi, nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, ristrutturazione di impianti termici si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che sia rispettata la seguente condizione:

$$\eta_{\mathrm{globale}} > 77 + 3 \cdot Log(P_{\mathrm{a}})$$
 per  $P_{\mathrm{a}} \le 1000 \,\mathrm{kW}$ 

$$\eta_{\mathrm{globale}} > 86$$
 per  $P_{\mathrm{a}} > 1000 \,\mathrm{kW}$ 

Tale verifica deve essere opportunamente documentata nella relazione di cui all'articolo 7, comma 1 della l.r. 13/2007.

In caso di installazione di un sistema di produzione di acqua calda sanitaria in un nuovo edificio
o di una nuova installazione in edificio esistente, il sistema dovrà garantire un rendimento
medio stagionale non inferiore a 0,6.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

#### Impianti a bassa temperatura e terminali di tipo radiante

 Per gli impianti sportivi si raccomanda, ove possibile, l'adozione di sistemi in grado di assicurare il comfort termico mediante l'utilizzo di tecnologie ad irraggiamento.

#### Installazione di sistemi solari termici

- Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), nel caso di nuova costruzione o in occasione di interventi che prevedano ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti, nonché in caso di nuova installazione di impianto termico in edifico esistente o di ristrutturazione dell'impianto termico, devono essere installati impianti solari termici integrati o parzialmente integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 % del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio.
- Per quanto riguarda i criteri per determinare del fabbisogno annuale di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria;
  - o si applica la specifica tecnica UNI/TS 11300-2:2008, tenendo conto dell'effettivo fattore di occupazione degli immobili al fine di evitare sovradimensionamenti;
  - o per quanto riguarda gli edifici destinati ad uso ufficio e ad uso commerciale, qualora non diversamente previsto dalla normativa tecnica UNI/T\$ 11300-2, il fabbisogno deve essere determinato sulla base delle effettive necessità identificate in sede di progettazione degli impianti;
  - o qualora all'interno di un edificio siano svolte attività che richiedono differenti fabbisogni energetici relativamente dell'acqua calda sanitaria, le stesse devono essere considerate separatamente.
  - o qualora, all'interno del medesimo edificio, non siano individuabili separatamente le utenze che svolgono, attività distinte, il fabbisogno annuale di acqua calda sanitaria deve essere calcolato tenendo conto dei valori indicati dalla norma tecnica UNI/TS 11300-2 per l'attività che richiede il maggior fabbisogno di energia termica.
- Il fabbisogno standard può essere ridotto della quota di calore utilmente impiegabile nella produzione di acqua calda sanitaria nei casi in cui:
  - o sia utilizzata energia proveniente da geotermia ad alta entalpia;
  - sia utilizzato calore proveniente dalla rete di teleriscaldamento;
  - o esista la possibilità di utilizzare cascami termici derivanti da processi anche esterni all'edificio.
- In caso di impossibilità di soddisfare completamente il fabbisogno standard, l'impianto solare è
  realizzato in modo tale da soddisfare la quota massima possibile, tenendo comunque conto dei
  fattori di orientamento, inclinazione e ombreggiamento. In tal caso:

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- è ammesso l'utilizzo, in tutto o in parte, di un'altra fonte energetica rinnovabile, tenendo conto delle peculiarità del sito e della necessità di minimizzare gli impatti paesaggistici e ambientali;
- o nel caso in cui non siano disponibili fonti rinnovabili devono essere utilizzate le migliori tecnologie per la generazione del calore.
- Non sussiste l'obbligo di soddisfare il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria mediante l'installazione di sistemi solari termici o facendo ricorso ad altra fonte rinnovabile nei seguenti casi:
  - o instal)azione di impianto termico în edificio esistente o di ristrutturazione di impianto termico qualora l'installazione comporti l'impossibilità tecnica di collegarsi o integrarsi con la rete idrico-sanitaria già in opera (es. condominio dotato di rete idrico-sanitaria per acqua calda sanitaria, presso le singole utenze, prodotta mediante scaldabagni individuali o boiler elettrici);
  - o edifici in cui non sia prevista l'installazione di impianto idrico-sanitario;
  - strutture temporance;
  - o edifici adibiti ad attività sportive con periodi di utilizzo annuale inferiore ai tre mesi (ad esclusione delle piscine);
- o edifici in cui il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria risulti inferiore a 65 litri/giorno,
- esclusioni dall'applicazione delle L.R. 13/2007.

## Criteri di installazione e integrazione architettonica dei sistemi solari termici

- Gli impianti solari devono conseguire il miglior livello di integrazione architettonica e possono
  essere installati sulle coperture dei fabbricati (a falde o piane) o su strutture apposite, come
  pergole e tettoie e sulle facciate degli edifici.
- Nel caso di edifici in condominio i collettori devono essere collocati su superfici di proprietà condominiali,
- Gli impianti devono essere accessibili per consentime la corretta manutenzione.
- I collettori devono essere collocati in aree non ombreggiate e orientati verso il quadrante Sud.
   Sono ammessi orientamenti ad Est e ad Ovest solo se non esistono altre opzioni di orientamento dei collettori verso il quadrante Sud; non sono ammessi orientamenti verso il quadrante Nord;
- Nel caso di installazioni su tetto a falda, non sono comunque ammesse installazioni di collettori solari con orientamenti e inclinazioni diversi dall'inclinazione e orientamento della falda.
- Nel caso di installazioni su tetto a falda non sono, inoltre, ammessi bollitori o altri componenti ad eccezione dei pannelli solari.
- Il dimensionamento dei collettori solari è effettuato con la norma UNI 8744-2:1985.
- Nel caso di copertura piana, i pannelli solari e i loro componenti possono essere installati su supporti idonei a raggiungere l'inclinazione ritenuta ottimale, purché l'impianto non risulti

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

visibile, anche facendo ricorso a schermature rispetto a spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore<sup>4</sup>.

- Per gli impianti a circolazione forzata, di superficie inferiore o uguale ai 20 m² o di superficie inferiore o uguale a 15 m² se i pannelli sono a tubi sottovuoto, dovrà essere presente uno strumento rilevatore, come contalitri, contabilizzatore di calore o contatore.
- Per i sistemi di superficie superiore ai 20 m² o a 15 m² se i pannelli sono a tubi sottovuoto, dovranno essere montati sull'impianto due contabilizzatori di calore per misurare rispettivamente l'energia estratta dai pannelli e quella fornita all'utilizzatore.

#### Distribuzione del calore, termoregolazione e contabilizzazione

- Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato è obbligatoria la termoregolazione e la contabilizzazione per le singole unità abitative o per le zone dell'edificio con diverso fattore di occupazione, secondo le prescrizioni riportate nel presente allegato.
- Le apparecchiature installate per la termoregolazione e la contabilizzazione devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore.
- Per le modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si fa riferimento alle seguenti norme tecniche:
  - o UNI 10200:2005 (ripartizione delle spese di riscaldamento)
  - o UNI EN 1434-1:2007 (contatori di calore)
  - o UNI EN 834:1997 (ripartitori)
  - UNI 9019:1987 (totalizzatori di gradi-giorno)
- Per edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), di quelli adibiti a luoghi di culti (E.4(2), ospedali, cliniche o case di cura (E.3) e attività commerciali (E.5), è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

#### 6.1.3 GENERATORI DI CALORE

 Il sistema di generazione di calore deve essere correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell'edificio ed in relazione alle caratteristiche peculiari del sistema di generazione e distribuzione del calore.

Il sovradimensionamento dei generatore di calore utilizzato esclusivamente per il riscaldamento ambiente rispetto al carico termico di progetto calcolato secondo la UNI EN 12831 non deve essere superiore al 10%.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Al fine di minimizzare l'impatto visivo, ottimizzare la resa energetica e favorire l'integrazione architettonica di tali sistemi, l'ente locale competente può indicare nei propri regolamenti edilizi i fivelli minimi per l'inserimento nel tessuto edilizio locale. Tali indicazioni possono essere differenziate tenendo conto della zona urbanistica e della natura dell'intervento edilizio proposto.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio

del Comune di Oggebbio (VB)

• Nel caso di installazione di generatori di calore con potenza nominale complessiva uguale o superiore a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 1 della l.r. 13/2007 una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si quantificano le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi - benefici dell'intervento, si individuano gli interventi per la riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e sulla base della quale si motivano le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

- Nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 35 kW non è richiesta la relazione di cui all'articolo 7, comma 1 della i.r. 13/2007, a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
- L'eventuale aumento di potenza di un generatore di calore deve essere motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento nella relazione di cui all'articolo 7, comma 1 della l.r. 13/2007.

#### <u>Combustibili</u>

 È consentito l'utilizzo dei combustibili individuati nelle sezioni 1 e 2 della parte 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal d.lgs. 128/2010.

Generatori a combustione (caldaie) alimentati con combustibili gassosi, liquidi (incluse le biomasse liquide) o solidi (escluse la legna da ardere e le biomasse solide)

- I generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti devono garantire, in condizioni operative ed in relazione al combustibile utilizzato in prevalenza, rendimenti non inferiori a quelli indicati nella tabella 1 e rispettare i seguenti requisiti emissivi:
  - o ossidi di azoto (NOx)  $\leq$  70 mg/kWh<sub>1</sub>

(generatori di calore con potenza nominale P<sub>n</sub> < 35 kW<sub>1</sub> alimentati a gas naturale o a GPL)

 $\leq 80 \, \text{mg/kWh}_{\bullet}$ 

(altri generatori di calore)

particulate fine (PM10) ≤ 10 mg/kWh,

Tabella 1: Valore minimo del rendimento di combustione [%].

Tipo di generatore	Condizioni di misura	Rendimento limite	
Generatore ad acqua	<ul> <li>Massima potenza termica effettiva del focolare</li> <li>Condizioni di normale funzionamento</li> </ul>	93 + 2 Log P <sub>n</sub> per P <sub>n</sub> ≤ 400 kW 98,2 per P <sub>n</sub> > 400 kW	
Generatore ad aria	- Potenza nominale - Condizioni operative	90 + 2 Log P <sub>n</sub> per P <sub>n</sub> ≤ 400 kW 95,2 per P <sub>n</sub> > 400 kW	

Il valore di P<sub>n</sub> è da intendersi riferito alla somma delle potenze termiche dei singoli focolari costituenti l'impianto termico.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

• Negli interventi che prevedono la sostituzione di un generatore di calore esistente, possono essere accettate deroghe ai tivelli di rendimento indicati in tabella 1 nei casi in cui la necessità di scaricare i fumi di combustione in canne fumarie collettive ramificate (UNI 10640) o collettive (UNI 10641) non permetta, per ragioni di sicurezza, l'installazione di generatori di calore in grado di garantire le prestazioni energetiche previste. In questi casi il generatore di calore installato dovrà garantire rendimenti non inferiori a quelli indicati nella Tabella 2.

Tabella 2: Valore minimo del rendimento di combustione [%].

Tipo di generatore	Condizioni di misura	Rendimento limite	
Generatore ad acqua con collegamento a canne fumarie collettive ramificate (UNI 10640)	- Massima potenza termina effettiva del foculare - Condizioni di normale funzionamento -	87 + 2 Log P <sub>a</sub> per P <sub>a</sub> ≤ 400 kW 92,2 per P <sub>a</sub> > 400 kW	
Generatore ad acqua con collegamento a canne fumarie collettive (UNI 10641)	Massima potenza termica effettiva del focolare     Condizioni di normale funzionamento	90 + 2 Log P <sub>a</sub> per P <sub>a</sub> ≤ 400 kW 95,2 per P <sub>a</sub> > 400 kW	

Il valore di P<sub>n</sub> è da intendersi riferito alla somma delle potenze termiche dei singoli focolari costituenti l'impianto termico.

- Per i generatori di calore utilizzati esclusivamente a servizio di reti di teleriscaldamento con funzioni di integrazione o riserva devono essere garantiti rendimenti non inferiori a quelli indicati in Tabella 2 per generatore con collegamento a carine fumarie collettive ramificate.
- Per i generatori di calore la cui produzione termica sia esclusivamente dedicata all'alimentazione di reti di teleriscaldamento, le prescrizioni emissive ed energetiche sopra indicate costituiscono requisito minimo nel caso tali impianti siano soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera o ad autorizzazione integrata ambientale o riferimento cogente per l'installazione e la gestione nel caso non siano soggetti alle suddette procedure autorizzative.
- I sistemi in cui la generazione di calore è ottenuta mediante la combustione di combustibili
  gassosi o liquidi prodotti attraverso processi di pirolisi e/o di gassificazione di combustibili di
  cui all'Allegato X alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 128/2010,
  devono rispettare i medesimi requisiti energetici ed emissivi previsti, rispettivamente, per
  combustibili gassosi o liquidi.
- Non sono soggetti alle prescrizioni sopra indicate i generatori di calore aventi una potenza termica nominale P<sub>n</sub> < 35 kW, alimentati con combustibili gassosi e liquidi ed esclusivamente destinati alla produzione di acqua calda sanitaria.

#### Generatori di calore a combustione alimentati a legna da ardere o a biomassa solida

Per i generatori di calore alimentati a legna da ardere o a biomassa solida<sup>5</sup> devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Combustibili individuati alle lettere f) e h) del paragrafo 1, sezione 2, parte 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal d.lgs. 128/2010.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

Tabella 3: Requisiti minimi per generatori di calore alimentati a biomassa solida in zona di piano.

		Potenza termica nominale complessiva [kW]				
		35 ≤ P <sub>a</sub> ≤ 300	300 < P <sub>n</sub> ≤ 3000	3000 <p<sub>n≤6000</p<sub>	6000 <p_<20000< th=""></p_<20000<>	
Rendimento	Condizioni nominali [%]	η ≥ 67+6log( <b>P</b> <sub>a</sub> )	η ≥ 82%	η ≥ 82%	η ≥ 82%	
Polveri totali	Valori medi orari 11% O <sub>1</sub> fumi secchi [mg/Nm³]	30	30	30	30 10 <sup>(*)</sup>	
NO,	Valori medi orari 11% O <sub>2</sub> fumi secchi [mg/Nm³]	400	400	300	400 200 <sup>(*)</sup>	

<sup>(\*)</sup> Valori medî giornalieri

Tabella 4: Requisiti minimi per generatori di calore alimentati a hiomassa solida in zona di mantenimento

	•	Potenza termica nominale complessiva [kW]						
		$35 \lesssim P_u \leq 300$	300 <p<sub>■≤500</p<sub>	500 <p<sub>n≤3000</p<sub>	3000 <p<sub>u≤6000</p<sub>	6000 <p<sub>a≤20000</p<sub>		
Rendimento	Condizioni nominali [%]	η ≥ 67+6log(P <sub>a</sub> )	դ ≥ 82%	դ ≥ 82%	դ ≥ 82%	η ≥ 82%		
Polveri totali	Valori medi orari 11% O <sub>2</sub> fumi secchi (mg/Nm³)	50	50	50 30(**)	30	30 10 <sup>(*)</sup>		
NO,	Valori medi orari 11% O <sub>2</sub> fumi secchi [mg/Nm³]	400	400	400	300	400 200 <sup>(*)</sup>		

<sup>(\*)</sup> Valori medi giornalieri.

- Gli impianti con P<sub>n</sub> ≥ 35 kW, ad esclusione di quelli alimentati con pellets, devono essere dotati di un sistema di
  accumulo termico avente un volume pari ad almeno 12dm/kW, ma comunque non inferiore a 500 dm³. Eventuali
  difficoltà a rispettare tale condizione devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.
- Per potenze oltre i 20 MW<sub>0</sub>, nonché per quanto non indicato nella tabella sopra riportata, si rimanda a quanto
  previsto nel punto 1.1 del paragrafo 1 della Parte III dell'Allegato 1 alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, come
  modificato dal d.lgs. 128/2010.
- Le stufe e i camini, dotati o meno di sistemi di distribuzione del calore generato, e gli impianti con potenzialità inferiore a 35 kW, devono essere provvisti di marcatura CE.

#### Scarico dei prodotti della combustione

<sup>(\*\*)</sup> Valore limite di emissione da considerarsi requisito minimo nel caso di impianti finanziati, anche solo parzialmente, da Enti pubblici

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di
  generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o
  struttura distante meno di dieci metri. Eventuali deroghe possono essere concesse con
  provvedimento del responsabile della struttura comunale competente.
- Nel caso di sostituzione di generatore di calore esistente collegato a canna fumaria collettiva ramificata (UNI 10640) o originariamente dotato di scarico a parete è consentita la deroga di quanto previsto al punto precedente qualora sussistano le condizioni espresse dall'articolo 5, comma 9 del d.p.r. 412/1993 e il generatore di calore installato presenti un rendimento utile conforme in tabella 1 per generatori ad acqua (D.G.R. 46/2009, allegato 5, lettera a).

#### Pompe di calore

 Nel caso d'installazione di pompe di calore, queste ultime devono garantire le prestazioni indicate in Tabella 5, Tabella 6 e Tabella 7.

Tabella 5: Valori limite del coefficiente di resa (COP) delle pompe di calore a ciclo inverso a compressione di gas [-]

Pozzo freddo	Anae	Altro	
Temperatura del pozzo freddo	-7 °C	7 °C	
Coefficiente di resa	COP ≥ 2,7	COP ≥ 3,2	COP ≥ 4,0

Tabella 6: Valori limite dell'efficienza di utilizzo del combustibile (GUE) delle pompe di calore ad assorbimento che utilizzano energia termica prodotta mediante combustione [-]

Pozzo freddo	Aria e	stema	Altro
Temperatura del pozzo freddo	-7 °C	1°C	
Efficienza di utilizzo del combustibile	≥1,1	≥ 1,3	≥1,3

Tabella 7: Valori limite del fattore di emissione delle pompe di calore ad assorbimento e a ciclo inverso a compressione, alimentate con combustibili liquidì o gassosi [mg/kWh].

Inquinante	Pompe di calore ad assorbimento (che utilizzano energia prodotta mediante combustione)
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	80
Particolato totale (PM)	10

# Sistemi di cogenerazione

• I sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere dimensionati in base alla domanda di calore ed essere possibilmente abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- Nel caso di piscine caratterizzate da una superficie complessiva delle vasche superiore a 200 m²,
  è raccomandato l'utilizzo della micro e piccola cogenerazione quale sistema di produzione
  combinata di energia elettrica e calore, ad eccezione dei casi in cui sia possibile
  l'approvvigionamento di energia termica da reti di teleriscaldamento esistenti.
- Gli impianti di cogenerazione o trigenerazione devono garantire, in condizioni di funzionamento nominale, il rispetto delle seguenti condizioni:
  - o Rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali  $-\eta_{ee} \ge 25\%$
  - Fattore di emissione equivalente di ossidi di azoto  $-FE_{ct}(NO_x) \le 135 \text{ mg/kWh}$
  - o Fattore di emissione equivalente di particolato totale  $-FE_{cl}(PT) \le 11 \text{ mg/kWh}$

Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati con biomassa solida o liquida, o con biodiesel, o con biogas<sup>6</sup>, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- o Rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali  $\eta_{\infty} \ge 15\%$
- o Fattore di emissione equivalente di ossidi di azoto  $FE_{el}(NO_x) \le 350 \text{ mg/kWh}$
- o Fattore di emissione equivalente di particolato totale  $-FE_{eq}(PT) \le 20 \text{ mg/kWh}$

Le condizioni di esercizio reali dell'impianto di cogenerazione devono permettere il rispetto, su base annua, dei seguenti valori degli indici

- o Indice di risparmio energetico  $IRE^7 > 0$
- o Limite termico  $LT^8 > 0.5$  per impianti di cogenerazione di cogenerazione con  $\eta_{ee} \le 0.38^{-9}$
- o Limite termico  $LT > (1 \eta_{\infty} / 0.75)$  per impianti di cogenerazione con  $\eta_{\infty} > 0.38$
- I sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, installati tra il 24.02.2007 e il 01.09.2009, devono essere adeguati ad un valore di FEet(NOx)
   135 mg di NOx/kWh entro e non oltre il 01.09.2010.
- Per sistemi di cogenerazione la cui produzione termica sia esclusivamente dedicata all'alimentazione di reti di teleriscaldamento, le prescrizioni emissive ed energetiche sopra indicate costituiscono requisito minimo nel caso tali impianti siano soggetti ad autorizzazione

<sup>\*</sup> Combustibili individuati alle lettere h), i), n) del paragrafo 1, sezione 2, parte 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal d.lgs. 128/2010.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L'indice di risparmio di energia IRE è il rapporto tra il risparmio di energia primaria conseguito dalla sezione di cogenerazione (rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica) e l'energia primaria richiesta dalla produzione separata.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il limite termico LT è il rapporto tra l'energia termica utile annualmente prodotta E: e l'effetto utile complessivamente generato su base annua dalla sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, pari alla somma dell'energia elettrica netta e dell'energia termica utile prodotte  $(E_c + E_t)$ , riferiti all'anno solare.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tale condizione non è richiesta per cogeneratori o trigeneratori che utilizzano la tecnologia delle celle a combustibile quale sistema principale per la produzione di energia elettrica e calore.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

alle emissioni in atmosfera o ad autorizzazione integrata ambientale o riferimento cogente per l'installazione e la gestione nel caso non siano soggetti alle suddette procedure autorizzative.

## 6.1.4 ILLUMINAZIONE ESTERNA

- In caso di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, nonché di modifica o
  estensione di impianti esistenti, devono essere rispettate le norme tecniche per la limitazione
  della dispersione verso l'alto del flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale,
  come definite dall'articolo 3 della L.R. 24.03,2000 n. 31 e s.m.i.
- Non sono soggette alle disposizioni della suddetta legge le seguenti installazioni:
  - o sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;
  - sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dai tramonto del sole;
  - gli impianti che impiegano più sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;
  - gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;
  - gli impianti destinati all'illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.
- La L.R. 24.03.2000 n.31 e s.m.i. suddivide (DGR 20.11.2006 n. 29-4373) il territorio regionale in tre zone in base alla sensibilità all'inquinamento luminoso, cui sono associati differenti valori limite del rapporto medio di emissione superiore (rapporto tra la somma dei flussi luminosi superiori di progetto Φ<sub>θ,ψ</sub> estesa a n apparecchi di illuminazione e la somma dei flussi luminosi totali Φ<sub>l</sub> emessi dagli stessi apparecchì, espresso in percentuale), Rn.

Tabella 8: Valori limite di Rn.

Tipo di impianto*	Rn max [%]		
Tapa at mapianto	Zona 1	Zona 2	Zona 3
A (stradale)	1	3	3
A (non stradale) BCD	1	9	23

<sup>\*</sup> Tipologie di impianto come da norma UNI 10819:1999,

- Per tutte le tipologie di impianto è auspicabile che vengano adottate lampade ad elevata efficienza luminosa ed emissione monocromatica, scelte in relazione al tipo di applicazione ed al miglior risultato in termini di contenimento delle potenze installate singole e dell'intero impianto.
- Per l'illuminazione di impianti sportivi, monumenti, edifici, aree di aggregazione, centri storici in zone di comprovato valore culturale c/o sociale ad uso pedonale dove le specifiche finalità ed esigenze progettuali richiedano l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65 è auspicabile che l'efficienza di queste non sia comunque inferiore a 89 lm/W.

25

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edil del Comune di Oggebbio (i

# 6.2 Edifici di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione edilizia o di restaure risanamento conservativo degli edifici esistenti

Le prescrizioni contenute nel presente paragrafo riguardano tutte le categorie di edifici riportate capitolo ad esclusione degli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8).

#### 6.2.1 PRESTAZIONE TERMICA DELL'EDIFICIO

• Per tutti gli edifici di nuova costruzione e nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia edifici con superficie netta calpestabile maggiore di 1000 m², il fabbisogno di energia term per la climatizzazione invernale, non deve superare i valori, in funzione del volume los riscaldato, riportati in Tabella 9 e in Tabella 10.

Tabella 9: Valori limite del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale - Edifici residenzi della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme (valori esprassi in kWh/m²).

Gradi- giorno	V ≤ 500 m <sup>3</sup>	V=1000 m <sup>2</sup>	V=2000 m³	V=4000 m <sup>2</sup>	V=6000 m³	V=8000 m <sup>3</sup>	V≥10000 m³
≤ 3000	70	65	60	50	45	40	35
≥ 5000	130	120	115	100	90	85	75

Tabella 10: Valori limite del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale - Tutte le altre tipologie di edificio (valori espressi in kWh/m²).

Gradi- giorno	V ≲ 500 m²	V≃1000 m³	V=2000 m³	V=4000 m <sup>3</sup>	V=6000 m³	V=8000 m³	V≥10000 m³
≤ 3000	23	21,5	20	16,5	15	13,5	11,5
≥ 5000	43	40	38	33	30 .	28	25

- Per tutti gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni edilizie di edifici con superfiutile superiore a 1000 m², si procede in sede progettuale alla determinazione della prestazio energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio pari al rapporto tra il fabbisog annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio e la superficie utile, per gli edif residenziali, o il volume, per gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stes non sia superiore a:
  - o per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, così come classificati, in base a destinazione d'uso, all'articolo 3, del d.p.r. 412/1993, esclusi collegi, conventi, case di pen caserme, al valore di 30 kWh/m² anno;
  - o per tutti gli altri edifici, al valore di 10 kWh/m³ anno.
  - Il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale ed estiva deve essere calcola mediante le nonne:
  - UNI EN ISO 13790:2008.
  - UNI/TS 11300-1:2008.

izio		
VB)		- company.
	[:	en alvier
o e		W
e al	[	02,000
	[	****
ı di	[`.	· Amount
rdo	[,	
eli	<u> </u>	· American · managari · mahaman · mahaman
n <sup>3</sup>		
	[	
<sub>2</sub>	[-,	1.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	[	
 cie		> E
one mo fici	<u>.</u>	2171171
ssa lla	1	~==~=~
a e		
ato		
26		

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

#### 6.2.2 INVOLUCRO EDILIZIO

Nella fase di progettazione e di realizzazione dell'involucro edilizio dei centri commerciali ed
ipermercati, devono essere ricercate le tecniche realizzative più idonee al fine di minimizzare la
potenza elettrica impiegata e quindi il relativo impatto sul fabbisogno energetico per il
condizionamento estivo.

#### <u>Isolamento termico</u>

 Per tutte le categorie di edificio devono essere rispettati i seguenti requisiti riguardanti l'isolamento termico degli edifici, espressi attraverso valori massimi della trasmittanza termica, in W/(m²K).

Tabella 11: Valori limite di trasmittanza te	ermica (U) dei singoli componenti [W/(m¹K)].
--	--

Strutture opache			Chiusure	trasparenti
verticali	orizzontali o inclinate di copertura	orizzontali di pavimento	(valore medio vetro/telaio)	fronte strada dei locali ad uso commerciale
0,33	0,30	0,30	2,0	2,8

- o Per gli interventi di nuova costruzione, per ampliamenti volumetrici e per sopraelevazioni, la <u>trasmittanza media di ogni parete verticale opaca</u> non deve essere superiore al valore della trasmittanza termica U di cui alla Tabella 11.
- Per interventi di ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile superiore a 1000 m², il valore della trasmittanza termica U di cui alla Tabella 11 per le superfici opache verticali deve essere rispettato dalla trasmittanza media complessiva di tutte le pareti verticali opache dell'edificio.
- O Per interventi di ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 m² o su porzioni inferiori a 1000 m³ di edifici con superficie utile superiore a 1000 m² e per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, le prescrizioni specifiche di cui alla Tabella 11, incrementate del 30% per le sole strutture opache, devono essere rispettate dal valore della trasmittanza termica media delle componenti strettamente interessate dall'intervento.
- Il valore della trasmittanza termica media U delle strutture edilizie di separazione tra edifici o
  unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio e confinanti tra loro deve essere inferiore a
  0,8 W/m² K nel caso di strutture opache divisorie verticali, orizzontali e inclinate ed inferiore a
  2,8 W/m² K nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi.
- Il valore della trasmittanza termica media U delle strutture edilizie delimitanti ambienti riscaldati rivolte verso ambienti non riscaldati e non dotati di impianto termico, deve essere inferiore a 0,8 W/m² K nel caso di strutture opache divisorie verticali, orizzontali e inclinate e a 2,8 W/m² K nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi, esclusivamente nel caso in cui tutte le strutture edilizie dell'ambiente non riscaldato e non dotato di impianto termico rivolte verso l'esterno presentino valori di trasmittanza conformi a quelli indicati nella Tabella 11.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

La trasmittanza termica media di una struttura è il valore medio, pesato rispetto alle superfici
lorde, delle trasmittanze dei singoli componenti della struttura posti in parallelo tra di loro,
comprese le trasmittanze termiche lineari dei ponti termici ad essa attribuibili, se presenti:

$$U_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{\text{compression}}} A_i \cdot U_i + \sum_{k=1}^{N_{\text{source constant}}} l_k \cdot \psi_k}{\sum_{i=1}^{N_{\text{compression}}} A_i}$$

dove  $A_i$  è l'area lorda dell'i<sup>esimo</sup> componente,  $U_i$  e la trasmittanza termica dell'i<sup>esimo</sup> componente,  $I_k$  è la lunghezza del  $k^{\text{esimo}}$  ponte termico,  $\Psi_k$  è la trasmittanza termica lineare del  $k^{\text{esimo}}$  ponte termico.

- La trasmittanza termica deve essere calcolata mediante le seguenti norme tecniche:
  - UNI EN ISO 6946:2008 per gli elementi opachi a contatto con l'aria esterna o con ambienti non climatizzati;
  - UNI EN ISO 13370:2008 per gli elementi opachi a contatto con il terreno;
  - o UNI EN ISO 10077-1:2007 per gli elementi trasparenti;
  - UNI EN 13947:2007 per le facciaté continue;
  - o UNI EN ISO 10211:2008 e UNI EN ISO 14683:2008 per i ponti termici.
- È ammessa deroga al rispetto delle prescrizioni specifiche di cui alla Tabella 11, per le parti di edificio la cui progettazione preveda l'utilizzo di elementi costruttivi innovativi che partecipano attivamente alla riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio (come pareti dinamiche, muri "Trombe", etc.). In tal caso, nella relazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 1 della 1, r. 13/2007 dovrà essere documentato il calcolo della riduzione del fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale ottenibile dalla scelta effettuata.

#### Controllo solare

- Per tutte le categorie di edificio ad esclusione degli edifici adibiti ad attività sportive (E.6) e di
  quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), per tutti gli edifici di nuova
  costruzione e per le ristrutturazioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 m², con
  l'applicazione limitata alle parti di edificio oggetto dell'intervento:
  - o tutti gli elementi di involucro trasparente che ricevono radiazione solare diretta sono dotati di opportune schemature esterne fisse o mobili in grado di ridurre del 70% l'irradiazione solare massima estiva, consentendo comunque l'utilizzo del 70% della radiazione solare nel periodo invernale;
  - o gli edifici dotati di doppia pelle vetrata possono adottare sistemi con schermature intermedie o interne a condizione che l'insieme costituito da vetrata, tenda e schermatura non superi un fattore solare massimo del 30% a schermatura abbassata.

La valutazione delle schermature fisse o mobili viene effettuata mediante le seguenti norme tecniche:

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- o UNI EN 13363-1:2008;
- o UNI EN 13363-2:2006.

#### Inerzia termica dell'involucro

- Per tutte le categorie di edificio ad esclusione degli edifici adibiti ad attività sportive (E.6) e di
  quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), per tutti gli edifici di nuova
  costruzione e per le ristrutturazioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 m², ad
  esclusione della zona climatica F, con l'applicazione limitata alle parti di edificio oggetto
  dell'intervento:
  - o relativamente a tutte le strutture verticali opache che separano un ambiente climatizzato dall'esterno, con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nordovest/nord/nord-est, il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y<sub>ie</sub> deve essere inferiore a 0,12 W/m<sup>2</sup>K;
  - o relativamente a tutte le strutture opache orizzontali e inclinate che separano un ambiente climatizzato dall'esterno il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y<sub>le</sub> sia inferiore a 0,12 W/m<sup>2</sup>K.
- Il modulo della trasmittanza termica periodica Y<sub>ie</sub> è calcolato secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008.
- In caso di strutture opache inclinate ventilate, la verifica del modulo della trasmittanza periodica non è richiesta; tale situazione di deroga deve essere giustificata nella relazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 1 della 1. r.13/2007.
- È ammessa altresì deroga al rispetto delle prescrizioni specifiche di inerzia termica, per le parti di edificio la cui progettazione preveda l'utilizzo di elementi costruttivi innovativi che partecipano attivamente alla riduzione del fabbisogno energetico di raffrescamento dell'edificio (ad es. pareti dinamiche). In tal caso, nella relazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 1 della l.r. 13/2007 dovrà essere documentato il calcolo della riduzione del fabbisogno di energia termica estiva per la climatizzazione invernale ottenibile dalla scelta effettuata.

#### Ventilazione naturale

- Per tutte le categorie di edificio ad esclusione degli edifici adibiti ad attività sportive (E.6) e di
  quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), per tutti gli edifici di nuova
  costruzione e per le ristrutturazioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 m², con
  l'applicazione limitata alle parti di edificio oggetto dell'intervento:
  - o occorre utilizzare al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell'edificio;
  - o nel caso in cui il ricorso a tale ventilazione non sia efficace si può prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione meccanica.
- Per il calcolo delle portate d'aria si adotta la norma tecnica UNI EN 15242:2008.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

#### 6.2.3 IMPIANTO TERMICO

#### Centralizzazione della climatizzazione invernale

- Gli edifici residenziali (E.1) con un numero di unità abitative fino a 4 possono essere dotati di
  impianti termici con generazione di calore separata per singola unità abitativa. Gli impianti
  termici installati in edifici residenziali (E.1) con un numero di unità abitative superiore a 4
  devono essere di tipo centralizzato e dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore
  per ogni singola unità abitativa.
- Negli edifici residenziali (E.1) di nuova costruzione con un numero di unità abitative superiore a 4 è consentita, in alternativa all'installazione dell'impianto termico centralizzato di cui al punto precedente, l'installazione di sistemi di climatizzazione separati per ogni unità abitativa basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione. Nel caso di locali destinati ad attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, facenti parte di edifici di nuova costruzione residenziali (E.I), è consentita, anche in presenza di impianto termico centralizzato a servizio delle restanti unità abitative, l'installazione di analogo sistema di climatizzazione, purché rappresenti l'unico dispositivo adibito a tale funzione.
- In caso di ristrutturazione totale di edificio residenziale (E.1), che coinvolga, nel caso sia
  presente, l'impianto termico (anche autonomo) a servizio dello stesso e che comporti, al termine
  dell'attività edilizia, un numero di unità abitative superiore a 4, l'impianto termico installato
  deve essere di tipo centralizzato e dotato di termoregolazione e contabilizzazione del calore per
  ogni singola unità abitativa.
- È possibile derogare dalle precedenti disposizioni sulla centralizzazione della climatizzazione invernale negli edifici residenziali (E.1) ubicati nei comuni turistici come definiti da apposito provvedimento dell'Amministrazione provinciale a seguito della delibera della Giunta regionale n. 9-9082 del 16 aprile 2003 e caratterizzati da un rapporto tra il numero complessivo di abitazioni ed il numero di abitazioni con almeno una persona dimorante abitualmente superiore a 6, Tale rapporto deve essere calcolato utilizzando i dati riportati nel più recente censimento ISTAT.
- Gli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7 di nuova costruzione devono essere dotati di
  impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e, se necessario, la
  contabilizzazione del calore per le zone dell'edificio con diverso fattore di occupazione.
- Gli edifici adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) con un volume superiore a 5000 m<sup>3</sup> sottoposti a
  ristrutturazione edilizia devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la
  termoregolazione e se necessario la contabilizzazione del calore per le zone dell'edificio con
  diverso fattore di occupazione.

#### Impianti a bassa temperatura e terminali di tipo radiante

 Negli edifici di nuova costruzione residenziali (E.1), al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare attraverso l'installazione di impianti solari termici) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, si consiglia l'installazione di impianti termici a bassa temperatura.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

• Per gli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7 (per gli edifici adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) solo quando il volume superiore a 5000 m³), al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, deve essere valutata l'opportunità di installare impianti termici a bassa temperatura basati, ove opportuno, sull'utilizzo di terminali di tipo radiante. Qualora la valutazione effettuata induca a scelte difformi da quanto sopra indicato, queste devono essere adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico nell'ambito della relazione di cui all'articolo 7, comma 1 della I.r. 13/2007.

#### Adozione di pompe di calore e sistemi solari

- Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), dei cinema, teatri e sale di riunione per congressi (E.4(1)), delle sale da ballo, bar e ristoranti (E.4(3)), degli edifici adibiti a luoghi di culto (E.4(2)), nel caso di nuova costruzione o in occasione di interventi che prevedano ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti, fermo restando l'obbligo di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, è inoltre auspicabile l'utilizzo di sistemi a pompa di calore per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.
- Nel caso di piscine (E.6(1)), ad integrazione dell'energia termica necessaria per il riscaldamento dell'acqua della vasca, devono essere utilizzati sistemi basati sul solare termico e/o su tecnologie a pompa di calore.
- Nel caso centri commerciali (E.5) di nuova costruzione, deve essere prevista la copertura di almeno il 10% dell'energia primaria annua necessaria alla climatizzazione, mediante sfruttamento della fonte solare, attraverso impianti solari termici e fotovoltaici.

#### Sistemi di cogenerazione

 Per il soddisfacimento del fabbisogno termico di complessi ospedalieri, devono essere utilizzati sistemi basati sulla cogenerazione e, ove possibile, sulla trigenerazione, ad eccezione dei casi in cui sia possibile l'approvvigionamento di energia termica da reti di teleriscaldamento esistenti.

#### Recupero termico

- Negli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, i sistemi di ventilazione meccanica, caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio superiore a 2000 m³/h, devono essere dotati di sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate) altrimenti disperso in ambiente a causa del ricambio dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,6.
- Nel caso di piscine è fatto obbligo di prevedere l'installazione di sistemi di recupero di calore
  altrimenti disperso con il ricambio dell'acqua della vasca nonché l'utilizzo di idonei sistemi di
  copertura delle vasche in grado di ridurre, durante i periodi di mancato utilizzo, le dispersioni di
  calore e l'aumento dell'umidità relativa nei locali della piscina.

#### <u>Distribuzione del calore, termoregolazione e contabilizzazione</u>

• Le tubazioni per la distribuzione del calore devono essere coibentate come prescritto dall'art. 5, comma 11 del DPR 412/1993 e s.m.i.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- · Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli residenziali (E.1), in caso di installazione di impianto termico in edificio nuovo, è prescritta, ove tecnicamente possibile, l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6 del d.p.r. 412/1993 e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.
- In caso di installazione di impianto termico in un edificio nuovo, è prescritto il trattamento dell'acqua impiegata in tali impianti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente. Per gli impianti termici con potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW è prescritta l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa.
- Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di regolazione delle temperatura e della potenza termica erogata in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di comfort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.

# 6.2.4 MODULI FOTOVOLTAICI E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

- Nel caso di edifici di nuova costruzione e di edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento (L.R. 13/2007, art. 18, c. 5).
- Per quanto riguarda il dimensionamento degli impianti valgono i seguenti requisiti:
  - o negli edifici residenziali gli impianti dovranno essere dimensionati in modo tale da garantire una potenza installata non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa;
  - per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la potenza installata minima è di 5 kW:
  - o con riferimento al requisito previsto dalla normativa, si considera convenzionalmente un kW<sub>n</sub> equivalente a 1000 kWh/anno.
- Valgono inoltre i seguenti indirizzi:
  - o l'installazione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria è da considerarsi prioritaria rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
  - o nel caso in cui non risulti disponibile una superficie sufficiente di falda o di ombreggiamento della stessa per cause naturali o in conseguenza di ostacoli preesistenti esterni all'edificio, dovrà comunque essere installato un impianto della massima potenza possibile, considerando come riferimento base l'equivalenza tra 1 kWp e 8 m² di superficie netta captante;

3	-

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

o nel caso di impossibilità tecnica di soddisfare completamente l'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, l'impianto fotovoltaico è realizzato in modo tale da soddisfare la quota massima possibile, tenendo comunque conto dei fattori di orientamento, inclinazione e ombreggiamento.

#### 6.2.5 IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

- Nella fase di progettazione e di realizzazione del sistema di illuminazione artificiale dei centri commerciali ed ipermercati, devono essere ricercate le tecniche realizzative più idonee al fine di minimizzare la potenza elettrica impiegata e quindi il relativo impatto sul fabbisogno energetico per il condizionamento estivo.
- Per tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione edilizia è vietato l'impiego di lampade a incandescenza,

#### 6,2,6 IMPLANTO IDRICO

- Per tutti gli edifici di nuova costruzione e nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia integrale, ad esclusione degli edifici adibiti attività industriali ed artigianali e assimilabili, si deve prevedere l'utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua potabile per ogni singola unità immobiliare, in modo da garantire che i costi vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare.
- Per tutti gli edifici di nuova costruzione, è fatto obbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici:
  - per le destinazioni d'uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato;
  - per tutte le destinazioni d'uso: sciacquoni per WC a due livelli o con tasto di fermo per graduazione continua; sono vietati gli sciacquoni a rubinetto;
  - per tutte le destinazioni d'uso: sistemi, installati in rubinetti e docce che, mantenendo o migliorando le caratteristiche del getto d'acqua, riducano il flusso da 15-20 l/min a 7/10

#### 6.3 Interventi di manutenzione adilizia ordinaria e straordinaria

Le prescrizioni contenute nel presente paragrafo riguardano tutte le categorie di edifici riportate al capitolo ad esclusione degli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8),

#### 6.3.1 INVOLUCRO EDILIZIO

#### Interventi sui serramenti

• Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione degli edifici adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) e di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), negli interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni, è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 2,0 W/(m<sup>2</sup>K) (valore medio vetro/telaio). Fanno eccezione le finestre

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

fronte strada dei locali ad uso non residenziale per le quali la trasmittanza termica non deve essere superiore a 2,8 W/(m<sup>2</sup>K).

- Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici adibiti a luoghi di culto
  (E.4(2)) che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni deve essere considerata la
  possibilità di installare serramenti caratterizzati da bassi valori di trasmittanza termica
  (tipicamente 2,0 W/m²K come valore medio vetro-telaio).
- Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione degli edifici adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) e di
  quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), negli interventi di
  manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria che prevedono la sostituzione dei serramenti
  verso ambienti non riscaldati, è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un
  valore di trasmittanza termica U non superiore a 2,8 W/(m²K) (valore medio vetro/telaio).
- Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) e di quelli
  adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), negli interventi che prevedono la
  sola sostituzione dei vetri in serramenti esterni esistenti, è fatto obbligo di installare
  esclusivamente vetri dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 1,7 W/(m²K).

#### Interventi sulla copertura

- Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) e di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), negli interventi di manutenzione edilizia che prevedano la sostituzione o la timozione ed il riposizionamento del manto di copertura, è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U dello stesso non superiore a 0,30 W/(m²K), dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946. Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza U sulla soletta dell'ultimo piano riscaldato.
- Per tutti gli edifici esistenti adibiti a luoghi di culto (E.4(2)), negli interventi di manutenzione di
  edifici che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di
  copertura deve essere considerata la possibilità di ottenere, per il nuovo manufatto, bassi valori
  di trasmittanza termica (tipicamente 0.3 W/m²K).
- Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli adibiti a luoghi di culto (E.4(2)), di quelli adibiti ad attività sportive (E.6) e di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), negli interventi di manutenzione edilizia che prevedano la sostituzione e la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura, ad esclusione della zona climatica F, è fatto obbligo di realizzare un valore del modulo della trasmittanza periodica Y<sub>le</sub> inferiore a 0,20 W/(m²K). Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata un valore della trasmittanza U non superiore a 0,30 W/(m²K) sulla soletta dell'ultimo piano riscaldato.

# Interventi sulle strutture verticali opache

- Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione;
  - o degli adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) e di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8);
  - o degli edifici di interesse storico, individuati come tali dal Piano regolatore generale comunale;

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

degli edifici tutelati come beni culturali<sup>10</sup>,

negli interventi edilizi di manutenzione edilizia ordinaria che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso in cui le murature perimetrali contengano una camera d'aria, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse secondo le seguenti procedure:

- o si procede con insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (preferibilmente naturale) caratterizzato da una conducibilità termica λ massima di 0,06 W/(m K);
- o se l'operazione di insufflaggio risultasse tecnicamente non eseguibile o negativa per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici;
- o alternativamente, salvo impedimenti documentati relativi alla inaccettabile alterazione del carattere storico o artistico o dell'aspetto della facciata, dovrà essere realizzata una cappottatura esterna che realizzi una resistenza termica aggiuntiva almeno pari a 1 m²K/W.

Non è richiesta l'osservanza delle prescrizioni relative all'obbligo di isolamento termico delle pareti perimetrali contenenti una camera d'aria nel caso di ritinteggiatura di facciata per gli edifici ove la porzione di parete esterna da ritinteggiare insufflabile costituisca meno del 20% della superficie complessiva di facciata interessata dalle lavorazioni.

- Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) e di quelli
  adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), negli interventi edilizi di
  manutenzione edilizia straordinaria che interessano strutture verticali opache esterne e che
  prevedono, a titolo esemplificativo, il rifacimento di pareti o di intonaci, la trasmittanza media
  delle strutture interessate dall'intervento, non deve essere superiore a 0,43 W/(m²K).
- Per tutti gli edifici esistenti adibiti a luoghi di culto (E.4(2)), negli interventi edilizi su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso le murature perimetrali contengano una camera d'aria, deve essere considerata la possibilità di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse mediante insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (e preferibilmente naturale) con buone caratteristiche di conducibilità termica (tipicamente 0,06 W/mK) o attraverso altri interventi ritenuti idonei.

#### 6.4 Interventi di ristrutturazione impiantistica

Le prescrizioni contenute nel presente paragrafo riguardano tutte le categorie di edifici riportate al capitolo ad esclusione degli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8).

#### 6.4.1 IMPIANTO TERMICO

Gli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico comprendono:

- la nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
- la ristrutturazione di impianti termici;

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

la sostituzione del generatore di calore.

#### Centralizzazione della climatizzazione invernale

- Negli edifici esistenti residenziali (E.1), nel caso di installazione di nuovo impianto termico o di ristrutturazione di impianto termico, nel caso l'intervento interessi un numero di unità abitative superiore a 4 è consentita l'installazione od il mantenimento di un impianto termico autonomo solo nei seguenti casi:
  - O l'edificio non è dotato di un impianto termico centralizzato oppure non è tecnicamente possibile il collegamento a tale impianto delle unità abitative interessate dalla ristrutturazione; inoltre non è tecnicamente possibile la realizzazione di un impianto centralizzato a servizio delle unità abitative interessate dall'intervento;
  - O l'edificio è ubicato in comune turistico come definiti da apposito provvedimento dell'Amministrazione provinciale a seguito della delibera della Giunta regionale n. 9-9082 del 16 aprile 2003 e caratterizzato da un rapporto tra il numero complessivo di abitazioni ed il numero di abitazioni con almeno una persona dimorante abitualmente superiore a 6. Tate rapporto deve essere calcolato utilizzando i dati riportati nel più recente censimento ISTAT.
- Gli edifici esistenti di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, soggetti ad interventi di nuova installazione di impianti termici o ad interventi di ristrutturazione di impianti termici effettuati nell'ambito di ristrutturazioni che coinvolgano l'intero involucro, devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e, se necessario, la contabilizzazione del calore per le zone dell'edificio con diverso fattore di occupazione.
- Negli edifici esistenti residenziali (E.1) con un numero di unità abitative superiore a 4, nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa. A tale prescrizione non sono soggetti gli interventi che interessano locali destinati ad attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, facenti parte di edifici residenziali (E.1), qualora prevedano l'installazione di sistemi di climatizzazione basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione.

#### Impianti a bassa temperatura e terminali di tipo radiante

• Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8) e degli edifici adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) con volume inferiore o uguale a 5000 m³, al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare l'installazione di impianti solari termici) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edifici esistenti, si consiglia l'utilizzo di impianti termici a bassa temperatura. Per gli edifici non residenziali sono preferibili, ove possibile, impianti basati sull'utilizzo di terminali di tipo radiante.

#### Sistemi solari e pompe di calore

Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione degli edifici adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) e di
quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), in caso di interventi di

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico, si deve considerare la possibilità di adottare sistemi basati sul solare termico e/o pompe di calore per l'integrazione dell'energia termica necessaria per il riscaldamento degli ambienti.

#### Sistemi di cogenerazione

In caso di ristrutturazione dell'impianto termico di complessi ospedalieri, devono essere
utilizzati sistemi basati sulla cogenerazione e, ove possibile, sulla trigenerazione, ad eccezione
dei casi in cui sia possibile l'approvvigionamento di energia termica da reti di teleriscaldamento
esistenti.

#### Recupero termico

- Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 13 del d.p.r. 412/1993 e s.m.i., per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione degli edifici residenziali (E.1), di quelli adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) e di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su sistemi di ventilazione meccanica centralizzata caratterizzati da una portata d'aria di ricambio superiore a 10.000 Nm³/h, devono essere adottati sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate), altrimenti disperso in ambiente a causa dei ricambi dell'aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un'efficienza di recupero maggiore di 0,6. Per gli edifici adibiti a luoghi di culto (E.4(2)) si richiede solo di verificare la possibilità di adottare i suddetti sistemi.
- Le piscine coperte devono disporre di idonei sistemi di recupero del calore disperso con il ricambio dell'acqua delle vasche e prevedere l'utilizzo di idonei sistemi di copertura delle vasche in grado di ridurre, durante i periodi di mancato utilizzo, le dispersioni di calore e l'aumento dell'umidità relativa nei locali della piscina (come già previsto catro il 01.09.2009 dalla D.C.R. 98-1247).

#### Distribuzione del calore, termoregolazione e contabilizzazione

- Per gli edifici residenziali (E.1), nel caso di ristrutturazione di impianti termici e nel caso di
  sostituzione di generatori di calore, per generatori di calore a servizio di più unità immobiliari,
  deve essere verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire
  contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei
  limiti massimi di temperatura interna. Tale operazione può comportare la revisione delle tabelle
  millesimali per la ripartizione dei costi di riscaldamento.
- Per tutti gli edifici esistenti, ad eccezione di quelli residenziali (E.1) e quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), gli interventi di ristrutturazione di impianto termico o di sostituzione del generatore di calore in impianti centralizzati facenti capo ad edifici con volumetria lorda riscaldata superiore a 3000 m³ e costruiti anteriormente al 24/01/2007, devono essere abbinati ad un ribilanciamento dell'impianto e ad una ricognizione dei corpi scaldanti. Per gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura (E.3), luoghi di culto (E.4(2)) o attività commerciali (E.5) la suddetta prescrizione vale anche per sostituzione del generatore di calore in impianti non centralizzati.
- Per gli edifici esistenti di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico o nuova installazione di impianto termico, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, deve essere previsto un sistema di

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

distribuzione a zone che consenta la termoregolazione e, se necessario, la contabilizzazione del calore in relazione ai diversi fattori di occupazione dei locali.

- Fermo restando quanto prescritto dalla d.c.r. 98-1247 dell'11 gennaio 2007, scheda 1E, per gli edifici la cui costruzione è stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed entro il 30.06.2000, gli edifici esistenti residenziali (E.1) la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991, nel caso vengano realizzati interventi di ristrutturazione dell'impianto termico o di nuova installazione dell'impianto termico oppure di sostituzione del generatore di calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento) e in ogni caso entro il 01.09.2012, devono essere sottoposti agli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa.
- È fatto obbligo provvedere all'idonea coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico che risultino essere facilmente accessibili e/o ispezionabili, fatto salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, in linea con le vigenti norme (come già previsto entro il 01.09.2009 dalla D.C.R. 98-1247).
- Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli residenziali (E.1), in caso di interventi di installazione di impianto termico o ristrutturazione dell'impianto termico o sostituzione di generatore di calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento), è prescritta, ove tecnicamente possibile, l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6 del d.p.r. 412/1993 e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.
- Per tutti gli edifici esistenti, in caso di interventi di installazione di impianto termico o
  ristrutturazione dell'impianto termico o sostituzione di generatore di calore, è prescritto il
  trattamento dell'acqua impiegata in tale impianto, secondo quanto previsto dalla normativa
  tecnica vigente. Per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva
  maggiore o uguale a 350 kW è prescritta l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa
  ai sistemi di trattamento dell'acqua, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa.
- Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e
  assimilabili (E.8), in caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi automatizzati di
  termoregolazione della temperatura e della potenza termica erogata devono essere installate
  apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee
  condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa
  vigente.

#### 6.4.2 IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

Per i centri commerciali, nel caso di interventi di modifica o manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione interna devono essere adottate le tecniche realizzative più idonee

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

al fine di minimizzare la potenza elettrica impiegata e quindi il relativo impatto sul fabbisogno energetico per il condizionamento estivo,

• Per tutte le destinazioni d'uso non residenziali, nel caso di interventi di modifica o manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione interna, è vietato l'impiego di lampade a incandescenza.

#### 6.4.3 IMPIANTO IDRICO

- · Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che interessino i servizi igienici, è fatto obbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi
  - per le destinazioni d'uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato;
  - per tutte le destinazioni d'uso: sciacquoni per WC a due livelli o con tasto di fermo per graduazione continua; sono vietati gli sciacquoni a rubinetto;
  - per tutte le destinazioni d'uso: sistemi, installati in rubinetti e docce che, mantenendo o migliorando le caratteristiche del getto d'acqua, riducano il flusso da 15-20 l/min a 7/10 l/min.

39

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# 7 Requisiti incentivati

#### 7.1 Descrizione

Al fine di ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell'involucro editizio e dell'ambiente costruito, sono stati individuati ulteriori requisiti prestazionali, non aventi carattere prescrittivi, ma incentivati con misure nell'ambito della disciplina degli oneri concessori.

Tali requisiti sono descritti nelle allegate schede esplicative e riguardano i seguenti aspetti:

- 1) Luminosità degli ambienti
- 2) Isolamento termico dell'involucro edilizio
- 3) Controllo dell'inerzia termica dell'involucro edilizio
- 4) Controllo dell'inerzia termica della struttura edilizia
- 5) Controllo della radiazione solare sulle superfici trasparenti
- 6) Realizzazione di copertura a verde
- 7) Adozione di tecniche di raffrescamento naturale
- 8) Realizzazione di sistemi solari passivi per il riscaldamento ambiente
- 9) Installazione d'impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria
- 10) Installazione d'impianti solari termici per il riscaldamento ambiente
- 11) Installazione d'impianti di cogenerazione e trigenerazione
- 12) Installazione di pompe di calore
- 13) Riscaldamento ambiente con sistemi radianti
- 14) Installazione di impianti VMC con recupero termico
- 15) Recupero di acque piovane

I requisiti potranno essere liberamente scelti tra quelli proposti nelle schede allegate.

Ogni requisito prevede uno o più punteggi correlati al grado di prestazione raggiunto. Inoltre sono previsti alcuni bonus di sinergia, al fine di sfruttare i benefici derivanti dall'integrazione di requisiti ritenuti complementari.

Nelle schede, per ogni requisito vengono indicati:

- esigenze
- ambiti di applicazione
- categorie edilizie
- espressione del requisito
- punteggio assegnato

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- metodologia di verifica (in fase di progettazione)
- metodologia di verifica (in fase di esercizio)
- normativa di riferimento

# 7.2 Agevolazioni e azioni d'incentivazione

Il rispetto di requisiti incentivati, documentato attraverso il punteggio acquisito, è incentivato con misure nell'ambito della disciplina degli oneri concessori.

#### **ESEMPI DI AGEVOLAZIONE PROPOSTI**

#### Riduzione degli oneri di urbanizzazione

Il punteggio acquisito consente una riduzione percentuale del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione.

L'agevolazione è determinata nella misura dell'1% per ogni punto, fino alla misura massima del 50% (50 punti).

Chi intende usufruire delle suddette agevolazioni, unitamente alla domanda di permesso di costruire, presenta una apposita relazione tecnica descrittiva delle soluzioni proposte e dei requisiti soddisfatti.

#### Premio di volumetria

Il punteggio acquisito consente di aumentare le cubature degli edifici.

L'agevolazione è determinata nella misura dello 0,3% per ogni punto, fino alla misura massima del 15% (50 punti).

#### Priorità nella concessione delle aree

Bandi Pubblici di finanziamento o per l'assegnazione di aree per interventi di edilizia residenziale convenzionata

#### Obblighi nelle convenzioni per le aree

Adozione di livelli prestazionali incentivati nella contrattazione tra pubblico e privato in Piani Attuativi.

#### Concessione di finanziamenti

Si prevedono agevolazioni per l'accesso al credito (fondo di rotazione, fondo di garanzia, mutui energia, assicurazione energia, contributi a fondo perduto ecc.) sulla base dei punteggi acquisiti nel rispetto di requisiti incentivati.

#### Incentivi pubblicitari.

L'amministrazione comunale pubblica periodicamente l'elenco degli interventi edilizi che hanno rispettato requisiti volontari.

L'amministrazione comunale si riserva inoltre di conferire attestazioni di merito ai progetti che hanno conseguito i punteggi più elevati..

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

### 8 Schede tecniche

# SCHEDA I – LUMINOSITÀ DEGLI AMBIENTI

#### **Esigenza**

- Comfort visivo
- Contenimento di consumi energetici (illuminazione artificiale)

#### Ambiti di applicazione

- Progetto dell'involucro edilizio trasparente, dei componenti schemnanti e degli ambienti interni.

#### Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.4(1) "cinema e teatri, sale di riunione per congressi", E.4(3) "bar, ristoranti, sale da ballo" ed E.8 "edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili".

## Espressione del requisito

Il fattore medio di luce diurna di tutti i principali spazi ad uso diurno (ad esclusione degli ambienti di servizio) deve risultare maggiore o uguale al valore limite:

#### $FMLD \ge FMLD_{LIM}$

Il valore limite è assunto pari al 3%.

# Punteggio assegnato

 Se è soddisfatto il requisito relativo alla luminosità degli ambienti, viene assegnato un punteggio pari a 5.

# Metodologia di verifica (fase di progettazione)

$$FMLD = \frac{A_{y}\tau_{1} \varepsilon \psi}{A_{lot} (1 - \rho_{lo})}$$

dove A<sub>v</sub> è la superficie vetrata della finestra

r<sub>L</sub> è il fattore di trasmissione luminosa del vetro

ε è il fattore finestra

ψ è il fattore di riduzione funzione dell'arretramento della finestra rispetto al filo esterno della facciata

A<sub>tot</sub> è la superficie totale che delimita l'ambiente

 $ho_{\rm m}$  è il fattore di riflessione medio pesato (sulle aree) dell'ambiente

# Metodologia di verifica (fase di esercizio)

Misura dell'illuminamento interno  $(E_i)$  e dell'illuminamento esterno  $(E_c)$ .

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

Le misurazioni dell'illuminamento esterno  $E_*$  devono essere effettuate su un piano orizzontale posto in prossimità dell'ambiente in esame, in grado di vedere l'intera volta celeste e senza ricevere l'apporto diretto della radiazione solare. In altri termini, la fotocellula del luxmetro deve poter "vedere" l'intero emisfero celeste e, nell'impossibilità di garantire tale condizione, deve essere posizionata in una zona scarsamente ostruita da edifici circostanti. È da evitare, dunque, di rilevare il valore di illuminamento esterno ponendosi in cavedi, cortili o balconi dell'edificio.

Per quanto riguarda l'illuminamento interno, esso deve essere misurato con le finestre chiuse ma non schermate da tende o altri sistemi di oscuramento, ed ovviamente senza alcun contributo dovuto alla luce artificiale. Nell'individuare i punti di misura nell'ambiente considerato, si consiglia di riferirsi ad un'altezza dal pavimento pari all'altezza dei piani di lavoro (generalmente pari a 85 cm), mantenendo una distanza minima di 1÷1.5 m dalle finestre e di 50+60 cm dalle pareti.

#### Normativa di riferimento

- Min. LL.PP. Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie, Circolare 22/5/1967 n. 3151.
- UNI 10840. Luce e illuminazione. Locali scolastici. Criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale. Maggio 2007.

43

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 2 – ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO

#### <u>Esigenza</u>

- Contenimento dei consumi energetici
- Benessere termico

# Ambiti di applicazione

Progetto dell'involucto edilizio.

#### Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 "edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili".

#### Espressione del requisito

Sono definiti tre livelli di isolamento termico.

Per soddisfare il requisito relativo a ciascun livello, tutti i valori di trasmittanza termica degli elementi che racchiudono il volume riscaldato dell'edificio devono risultare inferiori o uguali ai corrispondenti valori limite riportati nella tabella seguente.

U ≤ U<sub>LIM</sub>

Tabella 12: Valori limite della trasmittanza termica [W/m²K].

	Livello 1	Livello 2
Chiusure opache verticali verso l'esterno	0,27	0,18
Chiusure epache verticali verso ambienti non riscaldati	0,28	0,20
Chiusure opacho orizzontali o inclinate di copertura	0,23	0,15
Chiusure opache orizzontali verso sottotetti non abitabili	0,26	0,17
Chiusure opache orizzontali di pavimento verso l'esterno	0,23	0,15
Chiusure opache orizzontali di pavimente verso locali non riscaldati	0,26	0,17
Chiusure trasparenti	1,4	1,2
Chiusure trasparenti fronte strada di locali ad uso commerciale	2,8	2,0

Ai fini dell'ottenimento degli incentivi inerenti all'isolamento termico dell'involucro edilizio:

• I valori limite della trasmittanza termica U sopra indicati si devono considerare a ponte termico corretto. Qualora il ponte termico non dovesse risultate corretto, i valori limite della

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

trasmittanza termica sopra indicati devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parte di involucro corrente più ponte termico).

- Nel caso in cui siano previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) i valori limite della trasmittanza termica U devono essere rispettati con riferimento all'intera superficie di calcolo.
- La verifica della trasmittanza termica delle chiusure opache orizzontali dovrà essere eseguita senza tenere conto della presenza degli strati connessi all'eventuale copertura a verde.

# Punteggio assegnato

- Se è soddisfatto il requisito relativo all'isolamento termico dell'involucro edilizio, viene assegnato:
  - o un punteggio pari a 6 per il livello 1;
  - o un punteggio pari a 12 per il livello 2.

## Metodologia di verifica (fase di progettazione)

La trasmittanza termica deve essere calcolata mediante:

- la norma UNI EN ISO 6946:1999 per gli elementi opachi a contato con l'aria esterna o con ambienti non climatizzati;
- la norma UNI EN ISO 13370:2001 per gli elementi opachi a contatto con il terreno;
- la norma UNI EN ISO 10077-1:2002 per gli elementi trasparenti;
- la norma UNI EN 13947 per le facciate continue.

Per un componente edilizio costituito da strati termicamente omogenei perpendicolari al flusso termico, la trasmittanza termica si calcola come:

$$U = \frac{1}{R_{\pi}} = \frac{1}{R_{n} + R_{1} + R_{2} + \dots \cdot R_{n} + R_{14}}$$

## dove:

- R<sub>si</sub> è la resistenza liminare interna;
- R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> ..... R<sub>n</sub> sono le resistenze termiche utili di ciascuno strato;
- R<sub>se</sub> è la resistenza liminare esterna;

#### Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dell'effettivo utilizzo dei materiali e delle stratigrafie dichiarati.
- Misura della trasmittanza in opera mediante termoflussimetro.

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. Marzo 1994.
- UNI 10355. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. Maggio 1994.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- UNI EN 675, Vetro per edilizia Determinazione della trasmittanza termica (valore U) Metodo dei termoflussimetri. Giugno 1999.
- UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi per l'edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo. Luglio 2008.
- UNI EN ISO 10077-1. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica, metodo semplificato. Febbraio 2002.
- UNI EN ISO 10211, Ponti termici in edilizia, Flussi termici e temperature superficiali. Calcoli dettagliati. Luglio 2008.
- UNI EN ISO 13370. Prestazione termica degli edifici. Trasferimento di calore attraverso il terreno. Metodi di calcolo. Aprile 2001.
- UNI EN ISO 13789. Prestazione termica degli edifici. Coefficiente di perdita di calore per trasmissione. Metodo di calcolo. Maggio 2008.
- UNI EN 13947, Prestazione termica delle facciate continue Calcolo della trasmittanza termica.
   Marzo 2007.
- UNI EN ISO 14683. Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica. Metodi semplificati e valori di riferimento, Maggio 2008.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 3 – CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA DELL'INVOLUCRO EDILIZIO

#### <u>Esigenza</u>

- Benessere termico estivo

#### Ambiti di applicazione

Progetto dell'involucro edilizio opaco.

#### Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 "edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili".

#### Espressione del requisito

Sono definiti due livelli di inerzia termica.

Per soddisfare il requisito relativo a ciascun livello, tutti gli elementi opachi che separano il volume riscaldato dell'edificio dall'ambiente esterno devono avere, in alternativa, valori di trasmittanza termica periodica inferiori o uguali ai corrispondenti valori limite

 $Y_{ic} \leq Y_{ic,LIM}$ 

oppure valori di sfasamento superiori o uguali ai corrispondenti valori limite

φ≥ Ø LIM

I valori limite di Yie e \varphi sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 13: Valori limite dei parametri termici dinamici.

	Livello 1		Livello 2	
••	Y <sub>is,UM</sub> [W/m²K]	<b>₽ым</b> [h]	Y <sub>m,UM</sub> ' [W/m³K]	≄ւու (b)
Chiusure opache verticali verso l'esterno	0,10	8	0,07	10
Chiusure opache orizzontali o inclinate di copertura	0,09	9	0,06	11
Chiusure opache orizzontali di pavimento verso l'esterno	0,10	8	0,07	10

Ai fini dell'ottenimento degli incentivi inerenti all'inerzia termica dell'involucro edilizio, la verifica della trasmittanza termica periodica e dello sfasamento delle chiusure opache orizzontali dovrà essere eseguita senza tenere conto della presenza degli strati connessi all'eventuale copertura a verde,

# Punteggio assegnato

 Se è soddisfatto il requisito relativo al controllo dell'inerzia termica dell'involucro edilizio dell'involucro edilizio, viene assegnato:

47

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- o un punteggio pari a 3 per il livello1;
- o un punteggio pari a 6 per il livello 2.

# Metodologia di verifica (fase di progettazione)

I parametri di inerzia termica dell'involucro edilizio sono calcolati secondo la norma UNI EN ISO 13786.

# Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dell'effettivo utilizzo dei materiali e delle stratigrafie dichiarati.

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. Marzo 1994.
- UNI 10355. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. Maggio 1994.
- UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi per l'edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo. Luglio 2008.
- UNI EN ISO 13786. Prestazione termica dei componenti per l'edilizia. Caratteristiche termiche dinamiche. Metodi di calcolo. Maggio 2008.

48	

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 4 – CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA DELLA STRUTTURA EDILIZIA

#### Esigenza

- Benessere termico estivo
- Contenimento dei consumi energetici

#### Ambiti di applicazione

- Progetto del sistema edilizio

#### Categorie edilizie

- E.1 (1) "abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme"
- E.1 (3) "edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari"
- E.2 "edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni
  adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli
  effetti dell'isolamento termico"
- E.3 "Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a
  ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei
  tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici"
- E.4 (2) "mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto"
- E.5 "edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni"
- E.7 "edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili"

#### Espressione del requisito

Sono definiti due livelli di inerzia termica.

Per soddisfare il requisito relativo a ciascun livello, la capacità termica interna dell'edificio per unità di superficie utile deve risultare maggiore o uguale al valore limite:

$$\frac{C_{m}}{A_{r}} \ge C_{s,LIM}$$

Il valore limite è assunto pari a

- 250 kJ/(m²K) per il livello 1;
- 350 kJ/(m<sup>2</sup>K) per il livello 2.

#### Punteggio assegnato

- Se è soddisfatto il requisito relativo all'inerzia termica della struttura edilizia, viene assegnato:
  - o un punteggio pari a 2 per il livello 1;
  - un punteggio pari a 4 per il livello 2;

49

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# Metodologia di verifica (fase di progettazione)

La capacità termica interna dell'edificio,  $C_m$ , espressa in kJ/K, è calcolata sommando le capacità termiche interne di tutti i componenti edilizi (involucro e partizioni interne) a diretto contatto termico con l'aria interna:

$$C_{\rm m} = \sum \kappa_{\rm j} \cdot A_{\rm j}$$

#### dove

- κ<sub>i</sub> è la capacità termica areica interna del componente j-esimo, espressa in kJ/(m²K), determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008;
- Aj è l'area del componente j-esimo.

# Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dell'effettivo utilizzo dei materiali e delle stratigrafie dichiarati.

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore, Marzo 1994.
- UNI 10355. Murature e solai, Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. Maggio 1994.
- UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi per l'edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo. Settembre 1999.
- UNI EN ISO 13786. Prestazione termica dei componenti per edilizia. Caratteristiche termiche dinamiche. Metodi di calcolo. Maggio 2008.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 5 – CONTROLLO DELLA RADIAZIONE SOLARE SULLE SUPERFICI TRASPARENTI

#### Esigenza

- Comfort termico estivo
- Contenimento dei consumi energetici

#### Ambiti di applicazione

- Progetto dell'involucro edilizio trasparente, dei componenti schermanti e ombreggianti.

#### Categorie edilizie

 Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 "edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili".

# Espressione del requisito

Si distingue tra controllo estivo della radiazione solare e controllo annuale (estivo + invernale) della radiazione solare.

Il requisito di controllo estivo della radiazione solare è soddisfatto se il rapporto tra l'area solare equivalente estiva dell'edificio e l'area della superficie netta calpestabile è inferiore al suo valore limite:

 $A_{\text{sol,est}} / A_{\text{f}} \leq 0.019$ 

Il requisito di controllo annuale della radiazione solare è soddisfatto se è soddisfatto il requisito di controllo estivo ed inoltre se il rapporto tra l'area solare equivalente invernale dell'edificio e l'area della superficie netta calpestabile è superiore al suo valore limite:

 $A_{\text{sol,est}} / A_{\text{f}} \le 0.019$ 

 $A_{\text{sol,inv}}/A_{\text{f}} \ge 0.016$ 

#### Punteggio assegnato

- Se è soddisfatto il requisito relativo al controllo estivo della radiazione solare, viene assegnato un punteggio pari a 7.
- Se è soddisfatto il requisito relativo al controllo annuale della radiazione solare, viene assegnato un punteggio pari a 10.

#### Metodologia di verifica (fase di progettazione)

L'area solare equivalente estiva dell'edificio si calcola attraverso la formula:

$$A_{\text{solest}} = \sum F_{\text{shobest}} \cdot g_{\text{gl-sh}} \cdot (1 - F_{\text{f}}) \cdot A_{\text{w.p.}} \cdot F_{\text{solest}}$$

L'area solare equivalente invernale dell'edificio si calcola attraverso la formula:

$$A_{\text{sol,inv}} = \sum F_{\text{sh,ob,inv}} \cdot g_{\text{gl}} \cdot (1 - F_{\text{F}}) \cdot A_{\text{w.e.}} \cdot F_{\text{sol,inv}}$$

dove le sommatorie sono riferite a tutte le superfici trasparenti dell'involucro edilizio e:

51

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

 F<sub>sh,ob</sub> è fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni appartenenti allo stesso edificio (es. aggetti, balconi, sporgenze);

- ggi-sh è la trasmittanza di energia solare totale della finestra in presenza di schermatura permanente;
- ggl è la trasmittanza di energia solare della parte trasparente del componente;
- F<sub>F</sub> è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l'area proiettata del telaio e l'area proiettata totale del componente finestrato;
- F<sub>sol</sub> è il fattore di correzione per l'irraggiamento incidente, ricavato dalla tabella seguente.

		·-			tot.	
	Orizzontale			Verticale		
		S	SE-SO	E-0	NE-NO	N
Estivo	1,78	0,80	1,04	1,17	0,95	0,69
lnvemale	0,38	0,68	0,54	0,31	0,15	0,14

Tabella 14: Valori dei fattore di correzione  $F_{
m tot}$ 

Il valore di  $g_{gl}$  viene determinato moltiplicando per un fattore di esposizione pari a 0,9 il valore di della trasmittanza di energia solare della parte trasparente riferito ad incidenza normale  $(g_{gln})$ .

# Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei componenti vetrati, schermanti ed ombreggianti installati...

- UNI EN 410. Vetro per edilizia Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate. Marzo 2000.
- UNI EN 13363-1. Dispositivi di protezione solare n combinazione con vetrate. Calcolo della trasmittanza solare luminosa. Parte 1: Metodo semplificato. Aprile 2004.
- UNI EN 13363-2. Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate Calcolo della trasmittanza solare e luminosa. Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato. Febbraio 2006.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

53

# SCHEDA 6 – REALIZZAZIONE DI COPERTURA A VERDE

#### <u>Esigenza</u>

- Comfort termico estivo

#### Ambiti di applicazione

Progetto delle coperture piane

# Categorie edilizie

- Tutte

#### Espressione del requisito

Il requisito relativo alla presenza di una copertura a verde è soddisfatto se il 90% della copertura dell'edificio è chiuso superiormente da una copertura a verde che rispetti criteri definititi dalla norma UNI 11235.

#### Punteggio assegnato

- Se è soddisfatto il requisito relativo alla presenza di una copertura a verde, viene assegnato un punteggio pari a 5.

#### Metodologia di verifica (fase di progettazione)

Negli elaborati grafici e nell'ambito della relazione tecnica allegata alla domanda per l'ottenimento degli incentivi dovrà risultare la presenza della copertura a verde con l'indicazione delle caratteristiche stratigrafiche e dei materiali impiegati.

# Metodologia di verifica (fase di esercizio)

Controlli in sito sull'effettivo utilizzo dei materiali e delle stratigrafie dichiarati.

- UNI 11235. Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde.
- UNI EN 12056-3. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 7 - ADOZIONE DI TECNICHE DI RAFFRESCAMENTO NATURALE

#### Esigenza

- Benessere termico estivo
- Contenimento dei consumi energetici

# Ambiti di applicazione

Progetto dell'impianto di climatizzazione estiva

#### Categorie edilizie

- E.1 "Edifici adibiti a residenza e assimilabili"
- E.2 "Edifici adibiti a uffici e assimilabili"
- E.3 "Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili"
- E.7 "Edifici adibiți ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili"

#### Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se il fabbisogno di raffrescamento dell'edificio è coperto per una quota minima utilizzando tecniche di raffrescamento naturale basate su:

- ventilazione naturale (vento, effetto camino);
- attivazione della massa termica interna;
- raffrescamento evaporativo.

#### La quota minima è pari a:

- 50% per il livello 1;
- 75% per il livello 2.

# Punteggio assegnato

- Se è soddisfatto il requisito relativo all'adozione di tecniche di raffrescamento naturale, viene assegnato:
  - o un punteggio pari a 4 per il livello 1;
  - O un punteggio pari a 6 per il livello 2.

# Metodologia di verifica (fase di progettazione)

Il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento è determinato secondo le norme UNI EN ISO 13790:2008 e UNI/TS 11300-1:2008. Le portate di ventilazione naturale sono determinate secondo la norma UNI EN 15242:2008.

#### Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito di conformità dell'intervento alle prescrizioni del progetto:
- o tipologia, collocazione e dimensionamento delle aperture;

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

o caratteristiche termofisiche, dimensionamento e collocazione della massa termica interna.

- UNI 10339. Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'ordine e la fornitura. Giugno 1995.
- UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Aprile 1994.
- UNI EN 15242. Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni. 2008.
- UNI EN ISO 13790. Prestazione energetica degli edifici Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento. 2008.
- UNI/TS 11300-1. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 2008.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 8 – REALIZZAZIONE DI SISTEMI SOLARI PASSIVI PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTE

## **Esigenza**

- Contenimento dei consumi energetici

## Ambiti di applicazione

- Progetto dell'involucro edilizio

#### Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 "edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili".

# Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se almeno il 10% del fabbisogno di calore la climatizzazione invernale è coperto da specifici sistemi di captazione dell'energia solare integrati nel'involucro edilizio, quali: serre solari ad incremento diretto ed ad accumulo, pareti solari ventilate (muro di Trombe-Michel), pareti opache con isolamento trasparente, pareti esterne ventilate:

$$\frac{Q_{\rm h,0} - Q_{\rm h,s}}{Q_{\rm h,0}} \ge 10\%$$

#### dove:

- Q<sub>h,o</sub> è il fabbisogno di energia per il riscaldamento dell'edificio, calcolato in assenza del sistema di captazione solare, valutato in regime di funzionamento continuo;
- Q<sub>h,s</sub> è il fabbisogno di energia per il riscaldamento dell'edificio, tenendo conto della presenza del sistema di captazione solare, valutato in regime di funzionamento continuo.

# Punteggio assegnato ·

Se è soddisfatto il requisito relativo alla realizzazione di sistemi solari passivi per il riscaldamento ambiente, viene assegnato un punteggio pari a 5.

# Metodologia di verifica (fase di progettazione)

La verifica del valore della differenza ( $Q_{h,o}$  -  $Q_{h,s}$ ) dovrà essere svolta secondo le norme UNI EN ISO :2008 e UNI/TS 11300-1.

# Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito

- UNI 8477-2. Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli
  apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi. Dicembre 1985.
- UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Aprile 1994.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- UNI EN ISO 13790. Prestazione energetica degli edifici Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento. 2008.
- UNI/TS 11300-1. Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 2008.
- UNI EN ISO 9488. Energia Solare. Vocabolario. Aprile 2001.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 9 – INSTALLAZIONE D'IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.

#### <u>Esigenza</u>

Utilizzo di fonti rinnovabili di energia

# Ambiti di applicazione

- Progetto dell'impianto di produzione di acqua calda igienico sanitaria.

#### Categorie edilizie

- Tutte.

#### Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se almeno il 70% del fabbisogno di calore per la produzione di acqua calda igienico sanitaria è coperto da impianti solari.

# Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo all'installazione d'impianti solari termici per la produzione di A.C.S., viene assegnato un punteggio pari a 5.

# Metodologia di verifica (fase di progettazione)

Il fabbisogno di acqua calda igienico sanitaria è calcolato secondo la norma UNI/TS 11300-2

$$Q_{w} = \sum \rho \cdot c \cdot V_{w} \cdot (\theta_{w} - \theta_{0})$$

## Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

- UNI EN ISO 9488, Energia Solare, Vocabolario,
- UN1 821). Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l'integrazione negli edifici.
- UNI 8477-2. Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli
  apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi. Dicembre 1985.
- UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 2: Determinazione dell'energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari. Giugno 2007.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 10 – INSTALLAZIONE D'IMPIANTI SOLARI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTE

### Esigenza

- Utilizzo di fonti rinnovabili di energia

# Ambiti di applicazione

- Progetto dell'impianto di climatizzazione invernale

# Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 "edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili".

### Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se almeno il 20% del fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale dell'edificio è coperto da sistemi integrati di tipo "Solarwall®", sistemi solari ad aria o ad acqua con collettori vetrati per il riscaldamento degli ambienti:

$$\frac{Q_{\rm s}}{Q_{\rm h}} \ge 20\%$$

#### dove:

- Q<sub>s</sub> è la quantità di energia prodotta dall'impianto solare, durante il periodo di riscaldamento, al netto del fabbisogno di energia per la produzione dell'acqua calda sanitaria eventualmente coperta dall'impianto solare nel periodo di riscaldamento;
- Q<sub>h</sub> è il fabbisogno di energia per il riscaldamento dell'edificio, valutato in regime di funzionamento continuo.

### Punteggio assegnato,

Se è soddisfatto il requisito relativo all'installazione d'impianti solari termici per il riscaldamento ambiente, viene assegnato un punteggio pari a 5.

# Metodologia di verifica (fase di progettazione)

La verifica della quantità di energia termica prodotta dall'impianto solare requisito per i sistemi solari termici ad aria o ad acqua potrà essere effettuata secondo la norma UNI 8477-2. Il progettista potrà tuttavia utilizzare altri metodi, purché tratti da normative consensuali nazionali o internazionali, motivandone il loro uso nella relazione di progetto.

Per i sistemi solari ad acqua, la temperatura massima dell'acqua di mandata ai terminali dell'impianto di riscaldamento, non dovrà essere superiore a 50°C.

### Metodologia di verifica (fase di esercizio)

Controllo in sito

# Normativa di riferimento



Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- UNI 5364. Impianti di riscaldamento ad acqua calda, regole per la presentazione dell'offerta e per il collaudo. Settembre 1976.
- UNI 8211. Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l'integrazione negli edifici. Dicembre 1981.
- UNI 8477-2. Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli
  apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi. Dicembre 1985.
- UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Aprile 1994.
- UNI EN ISO 9488. Energia Solare. Vocabolario. Aprile 2001.
- UNI/TS 11300-1. Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 2008.
- UNI EN ISO 13790. Prestazione energetica degli edifici Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento. 2008.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 11 – INSTALLAZIONE D'IMPIANTI DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE

### Esigenza

- Contenimento dei consumi energetici
- Utilizzo di fonti rinnovabili di energia

# Ambiti di applicazione

- Progetto dei sistemi impiantistici.

# Categorie edilizie

Tutte tranne gli edifici di categoria E.1 "edifici adibiti a residenza e assimilabili".

# Espressione del requisito

Il requisito relativo all'installazione di impianto di cogenerazione è soddisfatto se almeno il 60% del fabbisogno complessivo di energia termica dell'edificio è coperto dall'impianto di cogenerazione, avente le seguenti caratteristiche:

- fattore di emissione equivalente di ossidi di azoto FE<sub>el</sub>(NO<sub>x</sub>) ≤ 135 mg/k Wh
- fattore di emissione equivalente di particolato totale  $-FE_{el}(PT) \le 11 \text{ mg/kWh}$
- indice di risparmio energetico − IRE > 0.
- limite termico LT > 0.5

Il requisito relativo all'installazione di impianto di trigenerazione è soddisfatto se è soddisfatto il requisito relativo all'installazione di impianto di cogenerazione e se quest'ultimo è abbinato con un impianto frigorigeno ad assorbimento per il condizionamento estivo.

# Punteggio assegnato

- Se è soddisfatto il requisito relativo all'installazione di impianto di cogenerazione, viene assegnato un punteggio pari a 4.
- Se è soddisfatto il requisito relativo all'installazione di impianto di trigenerazione, viene assegnato un punteggio pari a 5.

# Metodologia di verifica (fase di progettazione)

Il fattore di emissione equivalente termico di un inquinante è definito come

$$FE_{\rm el} = FE_{\rm comb} / (\eta_{\rm lot} - \eta_{\rm ex})$$

dove: FEcomb è il fattore dell'inquinante di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh);

nut è il rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali

 $\eta_{ee}$  è il rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali

L'indice di risparmio di energia *IRE* è il rapporto tra il risparmio di energia primaria conseguito dalla sezione di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica e l'energia primaria richiesta dalla produzione separata definito dalla formula:

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

$$IRE = 1 - \frac{E_{\rm c}}{\frac{E_{\rm c}}{\eta_{\rm es} p} + \frac{E_{\rm kein}}{\eta_{\rm to, civ}} + \frac{E_{\rm kind}}{\eta_{\rm to, ind}}}$$

Il limite termico LT è il rapporto tra l'energia termica utile annualmente prodotta  $E_1$  e l'effetto utile complessivamente generato su base annua dalla sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, pari alla somma dell'energia elettrica netta e dell'energia termica utile prodotte  $(E_0 + E_1)$ , riferiti all'anno solare, secondo la seguente formula:

$$LT = \frac{E_i}{E_e + E_i}$$

# Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti instaliati,

# Normativa di riferimento

 Deliberazione AEEG 19 marzo 2002, n. 42/02, "Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", integrata e modificata dalla deliberazione 11 novembre 2004, n. 201/04, e dalla deliberazione 29 dicembre 2005, n. 296/05.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 12 - INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE

# **Esigenza**

- Contenimento dei consumi energetici

# Ambiti di applicazione

- Progetto dell'impianto termico.

# Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 "edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili".

# Espressione del requisito

Il requisito relativo all'installazione di impianto di cogenerazione è soddisfatto se almeno l'80% del fabbisogno complessivo di energia termica dell'edificio è coperto da un sistema a pompa di calore, avente le seguenti caratteristiche:

- fattore di emissione equivalente di ossidi di azoto  $+FE_{et}(NO_x) \le 80 \text{ mg/kWh};$
- fattore di emissione equivalente di particolato totale  $-FE_{ct}(PT) \le 10 \text{ mg/kWh}$ .
- coefficiente di resa COP (pompe di calore elettriche) maggiore o uguale ai valori riportati nella Tabella 15
- efficienza di utilizzo del combustibile (pompe di calore ad assorbimento) maggiore o uguale ai valori riportati nella Tabella 16.

efficienza energetica EER, nel caso di funzionamento estivo, maggiore o uguale ai valori riportati nella

- Tabella 17.

#### Tabella 15: Valori limite di COP.

Tipo di pompa di catore	aria/aria	aria/acqua	salamoia/aria	salamoia/acqua	acqua/aria	acqua/acqua
Ambiente esterno (°C)	B.s entrata: 7 B.u entrata: 6	B.s., entrata: 7 B.u. entrata: 6	Temp. entrata: 0	Temp, entrals; 0	Temp. entrata: 15 Temp. uscita: 12	Temp. entrata; )0
Ambiente interno [°C]	B.s. entrale: 20 B.u. entrale: 15	Temp. entrata: 30 Temp. uscita: 35	B.s., entraia; 20 B.o. entraia; 15	Temp. entrata: 30 Temp. uscita: 35	B.s., entrata, 20 B.u. entrata: 15	Temp. entraia: 30 Temp. uscita: 35
COP	3,8	3,9	4,0	4,0	4,3	4,4

- B.s. è la temperatura di bulbo secco
- B.u. è la temperatura di bulbo umido

:			
2	·		
	•		
3			
:			
:			
-			
;			
2	•		
:			
	,		
	;		
2			
	•		
5	,		
3	<b>&gt;</b>		
3	<b>}</b>		
	:		
;			
:			
9	?		
:			
•			
4			

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

Tabella 16: Valori limite dell'efficienza di utilizzo del combustibile.

Tipo di pompa di calore	aris/aria	aria/acqua	salamoia/aria	salamoia/acqua	acqua/aria	acqua/acqua
Ambiente esterno [°C]	9.s., entrata: 7 B.u. entrata: 6	B.s., entrate: 7 B.u. entrate: 6	Temp. sotrata: 0	Temp. entraja; 0	Temp. enimia: 10	Temp. entrata; 10
Ambiente interno [°C]	B.s., carosia: 20	Temp. entrata: 30	B.s. cnimia; 20	Temp. entrata: 30	B.s., entreta: 20	Temp, entrata: 30
COP	1,42	1,34	1,55	1,44	1,57	1,52

#### Tabella 17: Valori fimite di EER.

Tipo di pompa di calore	aria/aria	aria/acqua	salamoia/aria	salamoia/acqua	acqua/aria	асфия/всфия
Ambiente	B.s., entrata: 35	B.s., critrata: 45	Temp. cotrata: 30	Temp. entrain: 30	Temp. entrata: 30	Temp. entrata: 30
esterno [°C]	B.o. entrata: 24	B.u. critrata: 24	Temp. uscita: 35	Temp. uscita: 35	Temp. uscita: 35	Temp. uscita: 35
Ambiente	B.s., entrate: 27	Temp. entrata: 23	B.s., extrata: 27	Temp. entreta: 23	B.s., entrata: 27	Temp, entrata: 23
interno [°C]	B.s. entrate: 19	Temp. uscita: 19	B.u. extrata: 19	Temp. uscita: 18	B.u. entrata: 19	Temp, uscita: 18
EER	3,3	3,4	4,2	4,2	4,2	4,6

### Punteggio assegnato

- Se è soddisfatto il requisito relativo all'installazione di pompe di calore, viene assegnato un punteggio pari a 2.

# Metodologia di verifica (fase di progettazione)

 Il progetto dell'impianto termico e la relativa relazione di calcolo devono dimostrare il rispetto del requisito sopra espresso.

# Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

# Normativa di riferimento

- UNI EN 12309-2. Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW -Utilizzazione razionale dell'energia.
- UNI EN 14511-1. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 1: Termini e definizioni.
- UNI EN 14511-2. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressor elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 2: Condizioni di prova.
- UNI EN 14511-3. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 3: Metodi di prova.

9TC	225
	-
re	*
	-
	糖
64	-

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio
del Comune di Oggebbio (VB)

- UNI EN 14511-4. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 4: Requisiti. UNI EN 14511-4
- UNI CEN/TS 14825. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per riscaldamento e raffreddamento. Prove e valutazione delle caratteristiche a carico parziale. Giugno 2004.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 13 – RISCALDAMENTO AMBIENTE CON SISTEMI RADIANTI

### **Esigenza**

- Contenimento dei consumi energetici
- Benessere termico invernale

# Ambiti di applicazione

Progetto dell'impianto termico.

# Categorie edilizie

- Tutte.

### Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se almeno il 90% della superficie dei locali climatizzati è dotata esclusivamente di sistemi radianti, con alimentazione da acqua a temperatura massima di 50 °C.

### Punteggio assegnato

- Se è soddisfatto il requisito relativo al riscaldamento ambiente con sistemi radianti, viene assegnato un punteggio pari a 3.

# Metodologia di verifica (fase di progettazione)

 Il progetto dell'impianto termico e la relativa relazione di calcolo devono dimostrare il rispetto del requisito sopra espresso.

# Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati,

### Normativa di riferimento

- UNI EN 1264-1. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Definizioni e simboli.
  Ottobre 1999.
- UNI EN 1264-2. Riscaldamento a pavimento, Impianti e componenti. Determinazione della potenza termica. Ottobre 1999.
- UNI EN 1264-3. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Dimensionamento. Ottobre 1999.
- UNI EN 1264-4. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Installazione. Ottobre 2003.

	<b>-</b>
	-
	<b>(#</b>
66	
	-

**.** • |

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 14 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI VMC CON RECUPERO TERMICO

# <u>Esigenza</u>

- Contenimento dei consumi energetici
- Qualità dell'aria interna

# Ambiti di applicazione

Progetto dell'impianto termico.

### Categorie edilizie

- Edifici di categoria E.1 "edifici adibiti a residenza e assimilabili".

# Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se è presente un sistema di ventilazione meccanica controllata a doppio fiusso con recuperatore di calore statico avente le seguenti caratteristiche:

- portata minima di aria esterna di mandata e di estrazione uguale a quella indicata nella norma UNI 10339;
- efficienza del recuperatore η ≥ 70%.

# Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo all'installazione di impianti VMC con recupero termico, viene assegnato un punteggio pari a 5.

# Metodologia di verifica (fase di progettazione)

 Predisposizione di elaborato contenente le principali caratteristiche tecniche e gli schemi dell'impianto.

# Metodologia di verifica (fase di esercizio)

Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

# Normativa di riferimento

- UNI 10339. Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'ordine e la fornitura. Giugno 1995.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# SCHEDA 15 – RECUPERO DI ACQUE PIOVANE

### **Esigenza**

Contenimento dei consumi idrici

### Ambiti di applicazione

- Progettazione dell'impianto idraulico, di smaltimento delle acque meteoriche e delle sistemazioni esterne.

### Categorie edilizie

- Tutte.

### Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se è presente un sistema di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche.

La quota di S.L.P. che potrà beneficiare del potenziale incentivo non potrà superare la superficie di captazione strettamente necessaria a soddisfare il fabbisogno idrico correlato all'edificio.

# Punteggio assegnato

- Se è soddisfatto il requisito relativo al recupero di acque piovane, viene assegnato un punteggio pari a 2.

### Metodologia di verifica (fase di progettazione)

La potenzialità di recupero del sistema di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche, espressa in litri/anno, è ricavata come:

$$V_{rec} = = \min(V_{max}, V_{fab})$$

#### dove

- V<sub>fab</sub> è il fabbisogno annuo, espresso in litri, relativo agli usi previsti per l'acqua meteorica (es. irrigazione, scarichi WC, lavatrici) ricavato secondo normativa
- V<sub>max</sub> è la potenzialità massima di recupero del sistema di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche, espressa in litri/anno, derivante dall'intera copertura dell'edificio:
  - o  $V_{\text{max}} = \text{Area copertura} \cdot 800 \text{ l/m}^2 \cdot C_{\text{cop}}$
  - o C<sub>cop</sub> vale 0,80 per copertura in tegole e assimilabili, 0,45 per copertura a "tetto verde"

Il sistema di accumulo è dimensionato in modo tale da avere un volume, espresso in litri, almeno pari a:

$$V_{acc} = 0.0625 \cdot V_{rec}$$

# Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# Normativa di riferimento

- UNI 9182. Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo, gestione. Agosto 2008.
- DIN 1989-1. Rainwater harvesting systems. Part 1: Planning, installation, operation and maintenance. Aprile 2002.
- DIN 1989-2. Rainwater harvesting systems. Part 2: Filters. Agosto 2004.
- DIN 1989-3. Rainwater harvesting systems. Part 3: Collection tanks for rainwater. Agosto 2003.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio

del Comune di Oggebbio (VB)

# PUNTEGGI DI SINERGIA

Nel caso siano soddisfatti contemporaneamente le seguenti coppie di requisiti complementari, vengano assegnati dei punti supplementari (bonus di sinergia).

Requisiti complementari soddisfatti				
Luminosità degli ambienti		Comrollo della radiazione solare	estivo	2
		sulle superfici trasparenti	annuale	4
	Livello I	Controllo dell'inerzia termica dell'involucro edilizio	Livello 1	0
Isolamento termico dell'involucro	Livello 2			<u> </u>
edilizio	Livello 1		Livello 2	1
	Livello 2			2
Riscaldamento ambiente con sistemi radianti		Installazione di pompe di calore		2

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

### 9 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

- UNI 5364. Impianti di riscaldamento ad acqua calda, regole per la presentazione dell'offerta e per il collaudo. Settembre 1976.
- UNI 8065. Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile. Giugno 1989.
- UNI 8211. Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l'integrazione negli edifici. Dicembre 1981.
- UNI 8477-2. Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli
  apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi. Dicembre 1985.
- UNI 9019. Ripartizione delle spese di riscaldamento basata sulla contabilizzazione di gradigiorno in impianto a zona. Impiego e prova del totalizzatore di gradi-giorno. Dicembre 1987.
- UNI 9182. Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo, gestione. Agosto 2008.
- UNI 9711. Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l'offerta, ordinazione e collaudo.
   Gennaio 1991.
- UNI 10200. Impianti di riscaldamento centralizzati. Ripartizione delle spese di riscaldamento. Marzo 2005.
- UNI 10339. Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'ordine e la fornitura. Giugno 1995.
- UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici, Dati climatici, Aprile 1994.
- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. Marzo 1994.
- UNI 10355. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. Maggio 1994.
- UNI 10375. Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti. Giugno 1995.
- UNI 10819. Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso, Marzo 1999.
- UNI 10840. Luce e illuminazione. Locali scolastici. Criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale. Maggio 2007.
- UNI 11235. Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde. Maggio 2007.
- UNI/TS 11300-1. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. Maggio 2008.
- UNI/TS 11300-2. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 2: Determinazione dell'energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, Maggio 2008.
- UNI/TS 11300-3. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva, Marzo 2010.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio

del Comune di Oggebbio (VB)

- UNI EN 410. Vetro per edilizia. Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate. Marzo 2000.
- UNI EN 675. Vetro per edilizia. Determinazione della trasmittanza termica (valore U). Metodo dei termoflussimetri. Giugno 1999.
- UNI EN 677. Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi. Requisiti
  specifici per caldaie a condensazione con portata termica nominale non maggiore di 70 kW.
  Novembre 2000.
- UNI EN 834. Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori. Apparecchiature ad alimentazione elettrica. Dicembre 1997.
- UNI EN 1264-1. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Definizioni e simboli. Ottobre 1999.
- UNI EN 1264-2. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Determinazione della potenza termica. Ottobre 1999.
- UNI EN 1264-3. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Dimensionamento. Ottobre 1999.
- UNI EN 1264-4. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Installazione. Ottobre 2003.
- UNI EN 1434-1. Contatori di calore. Parte 1: Requisiti generali. Maggio 2007.
- UNI EN 12056-3. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici. Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo. Settembre 2001.
- UNI EN 12097. Ventilazione degli edifici. Rete delle condotte. Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte. Settembre 2007.
- UNI EN 12309-2. Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW -Utilizzazione razionale dell'energia. Aprile 2002.
- UNI EN 12464-1:2004. Luce e illuminazione Illuminazione dei posti di lavoro Parte 1: Posti di lavoro in interni. Ottobre 2004.
- UNI EN 12792. Ventilazione degli edifici. Simboli, terminologia e simboli grafici. Aprile 2005.
- UNI EN 12831. Impianti di riscaldamento negli edifici. Metodo di calcolo del carico termico di progetto. Dicembre 2006.
- UNI EN 13363-1. Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Calcolo della trasmittanza solare luminosa. Parte 1: Metodo semplificato. Marzo 2008.
- UNI EN 13363-2. Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Calcolo della trasmittanza solare e luminosa. Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato. Febbraio 2006.
- UNI EN 13465. Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici residenziali. Settembre 2004.

te 1: Posti
rile 2005.
termico di
colo della
colo della
lle portate



Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- UNI EN 13779, Ventilazione degli edifici non residenziali. Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione, Febbraio 2008.
- UNI EN 13947. Prestazione termica delle facciate continue. Calcolo della trasmittanza termica. Marzo 2007.
- UNI EN 14511-1. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 1: Termini e definizioni, Luglio 2008.
- UNI EN 14511-2. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 2: Condizioni di prova, Luglio 2008.
- UNI EN 14511-3. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 3: Metodi di prova. Luglio 2008.
- UNI EN 14511-4. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 4: Requisiti. Luglio 2008.
- UNI EN 15242. Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni. Febbraio 2008.
- UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi per l'edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo. Maggio 2007.
- UNI EN ISO 9488. Energia Solare. Vocabolario. Aprile 2001.
- UNI EN ISO 10077-1. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica. Parte 1: Generalità. Marzo 2007.
- UNI EN ISO 10077-2. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica. Metodo numerico per i telai. Aprile 2004.
- UNI EN ISO 10211. Ponti termici in edilizia. Flussi termici e temperature superficiali. Calcoli dettagliati. Luglio 2008.
- UNI EN ISO 13370. Prestazione termica degli edifici. Trasferimento di calore attraverso il terreno. Metodi di calcolo. Maggio 2008.
- UNI EN ISO 13786. Prestazione termica dei componenti per l'edilizia. Caratteristiche termiche dinamiche. Metodi di calcolo, Maggio 2008.
- UNI EN ISO 13788. Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale. Metodo di calcolo, Giugno 2003,
- UNI EN ISO 13789. Prestazione termica degli edifici. Coefficiente di trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione. Metodo di calcolo. Maggio 2008.
- UNI EN ISO 13790. Prestazione energetica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento. Giugno 2008.
- UNI EN 1SO 14683. Ponti termici in edilizia, Coefficiente di trasmissione termica lineica. Metodi semplificati e valori di riferimento. Maggio 2008.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

- UNI CEN/TS 14825. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per riscaldamento e raffreddamento. Prove e valutazione delle caratteristiche a carico parziale. Giugno 2004.
- DIN 1989-1. Rainwater harvesting systems. Part 1: Planning, installation, operation and maintenance. Aprile 2002.
- DIN 1989-2. Rainwater harvesting systems. Part 2: Filters, Agosto 2004.
- DIN 1989-3. Rainwater harvesting systems. Part 3: Collection tanks for rainwater. Agosto 2003.

Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Oggebbio (VB)

# ALLEGATO 1 – FACSIMILE DI COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Sig. Giuseppe Rossi	
	Al Sig. Sindaco Comune
	di xxxxxxx

# OGGETTO: comunicazione di esecuzione lavori di manutenzione ordinaria.

Il sottoscritto Giuseppe Rossi residente a xxxxxxx in ....., in qualità di proprietario del condominio/fabbricato sito in via Roma, 100

# RENDE NOTO

che il giorno 01/01/2011 darà inizio ai lavori qui di seguito riportati:

Sostituzione di serramenti esterni con altri in tutto identici agli esistenti

Per opere esterne si allegano foto ante operam.

Si dichiara che il fabbricato in oggetto non è assoggettato ad alcun vincolo di interesse storico e artistico (L.1089/39) è che gli interventi riguardano aree all'interno della propria proprietà (oppure della proprietà condominiale), per cui non vi sarà alcuna occupazione di suolo pubblico da parte dei ponteggi necessari.

xxxxxx,	
	Sig. Giuseppe Ros
	(Firm

Copla

# Comune di Oggebbio

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)



# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1

# OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (PLIR) AI SENSI DELLA L.R. N. 19/2004 E D.G.R. 5 SETTEMBRE 2005 N. 16-757.

L'anno duemilasedici addi quindici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala Consigliare del Municipio di Oggebbio regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Presente
POLLI GISELLA - Presidente	S)
2. MADEDDU SALVATORE - Vice Sindaço	Sì
3. MINOLETTI DAMIANO - Consigliere	Sì
4. CANETTA GRETA - Consigliere	Si
5. CERUTTI NICOLINO - Consigliere	Sì
6. ANTONIAZZA ELISA - Consigliere	Giust.
7. MORISETTI STEFANO - Consigliere	Sì
8. SPOLADORI MONICA - Consigliere	SI
9. GATTI PIERRE - Consigliere	Giust.
10. BONESCHI PAOLO - Consigliere	Sì
11. PARISI NICOLA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3
	ĺ

Assume la Presidenza la Sig.ra POLLI GISELLA, in qualità di Sindaco.

Prende parte alla seduta il Segretario Comunate Dott.ssa CARLA VIOTTI.

Previe le formalità di Legge e constatata la legalità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (PLIR) AI SENSI DELLA L.R. N. 19/2004 E D.G.R. 5 SETTEMBRE 2005 N. 16-757.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 37 del 15/12/2015 dall'oggetto; procedimento per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del regolamento di localizzazione degli impianti radioelettrici (PLIR). Conclusione procedimento di verifica preventiva, con la quale è stato deliberato:

- 1) DI APPROVARE il documento dell'Organo Tecnico Comunale "Parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano comunale di localizzazione degli impianti radio elettrici (PL/R)" quale contributo all'autorità competente del Comune di Oggebbio, al fine di emettere il parere motivato di compatibilità ambientale, per la conclusione del procedimento di verifica di VAS del Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici, tenendo conto l'OTC ha concluso il proprio lavoro di attenta valutazione delle osservazioni formulate in merito al Documento di verifica VAS:
- 2) DI ESCLUDERE per le motivazioni espresse nella relazione dell'organo tecnico dalla fase di valutazione ambientale strategica del Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici, a condizione che siano recepite integralmente le prescrizioni ed indicazioni sopra esposte e sintetizzate nell'Allegato 1 alla presente relazione", le prescrizioni ed indicazioni riportate nell'Allegato 1 sono le seguenti:
  - 1. aggiornamento del regolamento con i contenuti del P.P.R. adottato con <u>D.G.R. n. 20-1442</u> del 18 maggio 2015;
  - mantenimento della tutela dei crinali montani precedentemente individuati ai sensi dell'art.
     13 "Aree di montagna" (ora in gran parte stralciati dall'attuale P.P.R. Vigente) ai fini della
     salvaguardia degli stessi, in coerenza peraltro con quanto contenuto all'interno del
     Catalogo del Beni Paesaggistici e delle relative prescrizioni riferite ai vincolo in forza del
     D.M. 28/02/1953;
  - integrazione delle indicazioni localizzative contenute all'interno del Regolamento al fine di dare preferenzialità ad aree o edifici di proprietà comunale;
  - 4. tutela delle località di Corte Ginestrolo, Manegra e degli alpeggi di Casola e Corte del Grosso mediante l'individuazione di "Zone di installazione condizionata di Classe i":
  - aggiornamento della base cartografica conformemente a quella del P.R.G.C. Vigente, al fine di rendere coerenti i due strumenti e facilitarne la lettura;
  - 6. Integrazione/attuazione nel Regolamento delle "Misure di mitigazione" contenute nel documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 38 del 15/12/2015 dall'oggetto: procedimento per esame ed adozione del regolamento comunale di localizzazione degli impianti radioelettrici (PLIR) ai sensi della L.R. n. 19/2004 e D.G.R. 5 settembre 2005 n 16-757 con la quale è stato deliberato:

- 1) DI ADOTTARE il Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici (PLIR) costituito dalla seguente documentazione:
  - Regolamento Comunale per la localizzazione e l'installazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione e di radiodiffusione – Documento Normativo
  - Tav. 01- Localizzazione impianti per telefonia mobile, scala 1:5000;
  - Tav. 02 Localizzazione impianti per radiodiffusione sonora e tv, scala m1:5000
  - Allegati
  - Parere motivato sulla compatibilità ambientale del Piano Comunale di Localizzazione degli impianti radioelettrici (PLIR)
- DI PUBBLICARE sut sito del Comune di Oggebbio di tutta la documentazione relativa al Regolamento Comunale per la tocalizzazione degli impianti radioelettrici (PLIR) per 30 giorni consecutivi, di cui gli ultimi 15 giorni per osservazioni.

#### CONSIDERATO che:

- tutta la documentazione relativa al Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici (PLIR) è stata pubblicata sul sito del Comune di Oggebbio per 30 giorni consecutivi dal 23/12/2015 al 22/01/2016, compreso in chiunque poteva prendeme visione;
- dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno di pubblicazione, più precisamente dal 07/01/2016 al 22/01/2016 chiunque poteva presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e affe previsioni del Regolamento Comunale di Localizzazione degli impianti radioelettrici (PLIR);
- di tale pubblicazione è stato dato avviso con prot. 6330 pubblicato anch'esso sul sito del Comune unitamente alla pubblicazione ed all'albo pretorio;
- nel periodo suddetto e fino alla data odierna non sono pervenute osservazioni;

VISTA la documentazione pervenuta in data 28/11/2015 prot. 5830 a firma del dott. Giuseppe Quaglia ed il "Parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano comunale di localizzazione degli impianti radio elettrici (PLIR)" a firma dell'arch. Francesca Boxler, adottati con DCC n 38 del 15/12/2015, che rimane valida:

- Regolamento Comunale per la localizzazione e l'installazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione e di radiodiffusione – Documento Normativo
- Tav. 01- Localizzazione impianti per telefonia mobile, scala 1:5000;
- Tav. 02 Localizzazione impianti per radiodiffusione sonora e tv, sçala m1:5000
- Allegati
- Parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano comunale di localizzazione degli impianti radio elettrici (PLIR)

### TUTTO CIÒ PREMESSO.

ACQUISITO il visto del Responsabile del Servizio edilizia privata in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

DATO ATTO che il Segretario Comunale in merito alla presente proposta di deliberazione ha espresso, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000, parere favorevole di conformità alle Leggi, ai Regolamenti e allo Statuto;

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Sig. Boneschi Paolo) espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1) Di APPROVARE il Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici (PLIR) costituito dalla seguente documentazione:
  - Regolamento Comunate per la localizzazione e l'installazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione e di radiodiffusione -- Documento Normativo
  - Tav. 01- Localizzazione impianti per telefonia mobile, scala 1:5000;
  - Tav. 02 Localizzazione impianti per radiodiffusione sonora e tv. scala m1:5000
  - Allegati
  - Parere motivato sulla compatibilità ambientale del Piano Comunale di Localizzazione degli impianti radioelettrici (PLIR).

Successivamente, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Sig. Boneschi Paolo) espressi in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Andrew Charles			
and the state of t			
1.			
demonstration of their residual			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
vo			
National Contraction of the Cont			
PROPERTY			
The state of the s			
modanna e			
1			
£ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			
A trigger			
•			
warmann.			

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

	Per il Responsabile del Servizio (Arch, Cerutti Maria Cristina)
	F.to: il Segretario Comunale Dott.ssa Carla Viotti
	•
Visto si esprime parere favorevole, in sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18/08/2000	ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai ) n. 267.
	Il Responsabile del Servizio
Visto si esprime parere favorevole, provvedimento, al sensi dell'art. 153 del	in ordine alia regolare copertura finanziaria del presente D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
	Il Responsabile del Servizio
	•
Letto, confermato e sottoscritto.	
	IL SINDACO (F.to:Polli Gisella)
Il Consigliere Anziano	Il Segretario Comunale (F.to:Dott.ssa Carla Viotti)
(F.to:Madeddu Salvatore)	(1.10, Doubles Carle 110th)
La presente deliberazione è in corso	FICATO DI PUBBLICAZIONE di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorn ar-2016, come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs
Oggebbio, Il 22-mar-2016	
	II Segretario Comunale  (F.to:Dott.ssa Carla Viotti)
E' copia conforme all'originale, in carta s	emplice, per uso amministrativo
Oggebbio II, 22-mar-2016	Segretario Conjunale Dott.sea Carla Viotti
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DI	VENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/03/20(6.
V	nte eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n
<u>K. 1</u> 267)	
Per la scadenza del 10 giorni de 267)	lia pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n
	Il Contotorio Comunale

comma, D.Lgs. 18 agosto 20 Il Segretario Comunale (F.to:Dott.ssa Carla Viotti)

\$
÷
÷
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
very p for
** DAY OF THE PARTY OF THE PART